SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2015.

Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n, 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, e gli artt. 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare il comma 1 dell'art. 170, che prevede che «ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183»;

Visto altresì il comma 2-*bis* del citato art. 170 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale «le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertite, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n, 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recanti la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale dell'Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 agosto 2000 di approvazione del «Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e la successiva O.P.C.M. 20 febbraio 2004, n. 3339, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2009, n. 3732, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2009, recante «Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione determinatasi in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2009, n. 3824, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, recante «Disposi-

zioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2011 recante «Revoca degli stati emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della provincia di Udine, agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone e Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il giorno 23 luglio 2010», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2013 di approvazione del «Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2014;

Considerata la delibera n. 1 del 3 marzo 2004, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nell'adottare il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione» ha preso atto per i Comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta e Tarvisio, del bacino del Tagliamento, del regime commissariale di cui alle O.P.C.M. n. 3309 del 18 settembre 2003, n. 3339 del 20 febbraio 2004, n. 3732/2009 e n. 3824/2009, stabilendo che per tali aree il piano per l'assetto idrogeologico sarebbe stato adottato alla conclusione della fase emergenziale stabilita dalle ordinanze sopracitate;

Considerata la delibera n. 2 del 3 marzo 2004, con la quale il Comitato istituzionale ha adottato anche le misure di salvaguardia relative al sopracitato «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione», escludendo dall'applicazione delle medesime i sopracitati Comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta e Tarvisio;

Considerata la delibera n. 4 del 19 giugno 2007, con la quale il Comitato istituzionale ha adottato il «Progetto di Variante al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione» e le corrispondenti misure di salvaguardia, ad esclusione dei Comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta e Tarvisio;

Considerata la delibera n. 5 del 9 novembre 2012, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella e le corrispondenti misure di salvaguardia» con riferimento al territorio dei soli comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta e Tarvisio;

Considerato l'avviso di adozione di tale progetto che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 18 maggio l989, n. 183, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2012, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2012 e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 21 dicembre 2012;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 183 del 1989, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto del piano, le sedi di consultazione presso le regioni e le province territorialmente interessate e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di piano;

Considerato che sul progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico risultano acquisiti i pareri delle conferenze programmatiche ai sensi dell'art. 68, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Viste le delibere della Giunta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 290 del 27 febbraio 2013 e n. 240 del 7 febbraio 2014;

Considerato il parere del Comitato tecnico n. 5 del 29 maggio 2014;

Visto che il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino dei fiume Fella (PAIF)» adottato ha accertato e disposto la perimetrazione delle pericolosità idraulica, geologica e da valanga del sottobacino, costituendone riferimento;

Vista la delibera del Comitato istituzionale del 22 dicembre 2014, n. 1, con la quale, in conformità con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte III, il Comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati, ha adottato il presente piano stralcio;

Visto l'avviso di adozione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella (PAIF) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2015;

Vista la relazione. DICA - n. prot. 999 del 16 ottobre 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella (PAIF)», adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con delibera n. 1 del 22 dicembre 2014.

2. Il Piano si compone degli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

relazione generale, comprensiva dell'allegato I: Elenco delle aree soggette a pericolosità geologica, articolata in:

fase conoscitiva;

fase propositiva; fase programmatica; bibliografia;

elaborati cartografici riguardanti la perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità idraulica, geologica e da valanga e precisamente:

n. 12 tavole relative alla pericolosità idraulica;

n. 36 tavole relative alla pericolosità geologica;

n. 12 tavole relative alla pericolosità da valanga;

norme di attuazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. Gli elaborati di tale Piano sono altresì disponibili sul sito internet dell'Autorità di bacino di fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione all'indirizzo www.adbve.it.

2. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura della regione territorialmente competente, nel rispettivo Bollettino Ufficiale.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 22

16A01569

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2016.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della regione Molise.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2016

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 settembre 2015, n. 280 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise" e del 20 gennaio 2015, n. 313 recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della regione Molise";

Vista la nota della Regione Molise del 1 febbraio 2016 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Commissario delegato del 29 gennaio 2016;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2016, prot. n. CG/0005714;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

16A01615

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2016.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2016

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data di adozione del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visto in particolare il comma 4, dell'art. 1, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri, che per l'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna ha previsto un primo stanziamento di risorse pari ad euro 30 milioni, a fronte di un fabbisogno stimato in euro 38 milioni, come rappresentato dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota del 29 ottobre 2015, prot. n. CG/0053560;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 novembre 2015, n. 298 e del 3 dicembre 2015, n. 303;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone, per l'esercizio 2016, di un ammontare pari a euro 249.000.000,00 ai sensi di quanto disposto dalla tabella C, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, integrato di euro 50.0000.000,00 ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, peraltro, allo stato attuale, non ancora trasferite nel suddetto fondo, oltre che di un ammontare di euro 1.002.647,00 pari al residuo degli stanziamenti dell'esercizio 2015;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2015;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 26 novembre 2015, prot. CG/58760, del 18 dicembre 2015, prot. n. CG/0063046 e del 4 febbraio 2016, prot. n. CG/0006024;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la delibera di integrazione risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 è integrato di euro 8.000.000,00, per la prosecuzione degli interventi disposti dalle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile del 17 novembre 2015, n. 298 e del 3 dicembre 2015, n. 303, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della citata legge n. 225 del 1992.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

16A01616

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 2015.

Individuazione delle modalità di riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 5 il quale stabilisce che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'art. 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Considerato che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico risulta istituito l'apposito capitolo di spesa n. 3602 «Somme da trasferire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in relazione alla riduzione della componente A2 delle tariffe di distribuzione»;

Ritenuto di dover definire le modalità attraverso le quali disporre la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dello sviluppo economico versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le risorse annualmente disponibili, di cui all'art. 5, comma 2, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria delibera, ridetermina il valore della componente tariffaria A2 in occasione del primo aggiornamento tariffario trimestrale utile, in misura tale da assicurare una riduzione complessiva di importo corrispondente alla somma versata.

Art. 2.

1. In sede di prima applicazione, il versamento della quota relativa all'anno 2015, è effettuato entro il 31 marzo 2016.

Roma, 31 dicembre 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 286

16A01655

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 novembre 2015.

Rettifica al decreto n. 599/Ric. del 30 settembre 2010 di ammissione in «via definitiva» alle agevolazioni del progetto DM 28980. (Decreto n. 2598).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, prot. n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014, foglio n. 5272, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – S.O. n. 19, in particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di "Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale";

Visto il decreto direttoriale del 18 giugno 2015, n. 1092, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui di cassa e successivo decreto direttoriale n. 1504 del 8 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito "L. n. 311/04"), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", e ss.mm.ii. che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito "CDP S.p.A."), di un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" (di seguito "Fondo"), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e ss.mm.ii., il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto ministeriale n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante "Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai Grandi progetti strategici previsti dal PNR 2005/2007";

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01" e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, "Misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, "Modalità di utilizzo e gestione del FIRST – Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, "Misure in materia di istruzione, università e ricerca", ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii;

Visto il decreto direttoriale n. 368/Ric. del 13 marzo 2007 con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM28980, presentato dai Soggetti Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Atos Origin Italia S.p.A., Università degli studi del Sannio Rcost - Centro di eccellenza sulle tecnologie del software, I.T.S. Information Technology Services S.p.A., dal titolo: "Contract Oriented Service Architecture (C.O.S.A.)" afferente al settore 11, e per un costo complessivo pari a euro 8.698.200,00;

Considerata la nota del 9 ottobre 2008, prot. n. 8837, con la quale il MIUR ha preso atto della variazione di denominazione sociale della Atos Origin Italia S.p.A. in Engineering.it S.p.A.;

Visto il decreto direttoriale n 1456 del 18 dicembre 2008, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con il sopracitato decreto n. 368/ Ric. del 13 marzo 2007, riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione interna, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario;

Considerata la nota MIUR prot. n. 4663 del 16 giugno 2010, con la quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale n. 368/ Ric. del 13 marzo 2007 e successive rettifiche, a seguito del passaggio dell'Università del Sannio da Proponente a consulente dell'Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e del posticipo della data di inizio del progetto di ricerca al 1.01.2008;

Visto il decreto direttoriale n. 599 /Ric. del 30 settembre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 14 febbraio 2011, Reg n. 2, foglio 166, con il quale il progetto DM28980 è stato ammesso " in via definitiva" alle agevolazioni per un importo complessivo pari a € 8.698.200,00 di cui € 4.209.718,00, nella forma di contributo nella spesa, a carico di risorse previste sugli stanziamenti del FAR destinate alle aree depresse per l'esercizio 2006, € 4.039.633,80 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, ed € 448.848,20 nella forma di credito bancario ordinario, i cui soggetti beneficiari risultano: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., I.T.S. Information Technology Services S.p.A. e Engineering it S.p.A;

Vista la nota del 28 gennaio 2013, prot. MIUR n. 330 del 7 febbraio 2013, con la quale l'istituto convenzionato ha comunicato il conferimento del ramo d'azienda di I.T.S. S.p.A. in ITSLAB, atto a rogito del 29 aprile 2011 - Rep. n. 124387 e racc. n. 22679 -, dedicato all'attività di ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione e manutenzione in proprio e per conto terzi di sistemi informatici;

Acquisiti in merito alle predette variazioni, i pareri positivi, rispettivamente, dell'istituto convenzionato e dell'esperto scientifico, pervenuti con note del 13 giugno 2013, prot. MIUR n. 14179, e del 16 settembre 2013, prot. MIUR n. 21854;

Considerata la nota del 10 ottobre 2013, prot. n. 24828, con la quale il Ministero ha preso atto del subentro nella titolarità del progetto da parte di ITSLAB Srl (c.f. 05000501212), a seguito di conferimento del ramo d'azienda del soggetto originario Information Tecnology Service SpA- (I.T.S. *Spa)* nella sopracitata ITSLAB Srl;

Vista la nota del 17 gennaio 2014, prot. MIUR n. 2310 del 3 febbraio 2014, con cui la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha comunicato la fusione per incorporazione della società Engineering.It S.p.A. (c.f. 02180040541) nella Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (c.f. 00967720285) stessa, con atto di fusione rep. n. 89610 del 10 dicembre 2013;

Vista la nota del 21 gennaio 2014, prot. MIUR n. 11664 del 22 maggio 2014, con cui la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha richiesto una proroga di 12 mesi rispetto alla data fissata contrattualmente di ultimazione delle attività progettuali;

Acquisiti in merito alla predetta richiesta di proroga, i positivi esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, pervenuti con note del 22 aprile 2014, prot. MIUR n. 10295 dell'8 maggio 2014, e del 12 maggio 2014, prot. MIUR n. 11279 del 19 maggio 2014;

Acquisiti in merito alla variazione intervenuta nell'assetto societario della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. i positivi pareri, rispettivamente, dell'esperto scientifico, pervenuto con nota del 15 ottobre 2014, prot. MIUR n. 25249 del 5 novembre 2014, e dell'istituto convenzionato, pervenuto con nota del 23 ottobre 2014, prot. MIUR n. 24131, il quale ha, inoltre, trasmesso le schede costo aggiornate alla luce delle predette variazioni;

Considerata la nota del 9 dicembre 2014, prot. n. 29158, con cui il Ministero, a seguito dei sopracitati esiti positivi, ha autorizzato il subentro nella titolarità del progetto da parte di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A nonché la proroga di 12 mesi (slittamento data di ultimazione al 31 dicembre 2011), allegando le schede costo aggiornate e invitando l'istituto convenzionato e Cassa depositi e prestiti a tenerne conto per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

Considerata la nota circolare MIUR del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, recante: "Semplificazione delle fasi di stipula del contratto e di erogazione delle agevolazioni nel caso di progetto concluso" in relazione ai progetti presentati a fronte dell'iniziativa dei Grandi Progetti Strategici (GPS);

Vista la nota del 21 marzo 2015, prot. MIUR n. 7851 del 10.04.2015, con cui il soggetto capofila Engineering lngegneria lnformatica S.p.A ha trasmesso la propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), firmata dal legale rappresentante, attestante l'effettiva conclusione delle attività progettuali al 31.12.2011, confermando l'interesse della società ad usufruire di tutte le agevolazioni concesse e , quale soggetto finanziatore, la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) della ITSLAB S.r.l., allegata alla sopracitata nota, firmata dal Legale Rappresentante, attestante l'effettiva conclusione delle attività progettuali al 31 dicembre 2011, nonché l'interesse della Società ad usufruire unicamente delle agevolazioni concesse in forma di con-

tributo nella spesa rinunciando al finanziamento, sia in forma di credito agevolato (CA) che in forma di credito ordinario (CO);

Considerata la nota del 10 luglio 2015, prot. n. 14160, con cui il Ministero, come previsto dalla sopracitata circolare del 26 gennaio 2015, prot. MIUR n. 1552, ha preso atto della rinuncia della ITSLAB Srl al finanziamento in forma di credito agevolato (CA) e ordinario (CO), invitando l'Istituto Convenzionato, Intesa San Paolo Spa, e la Cassa Depositi e Prestiti a tenerne conto per i successivi adempimenti di rispettiva competenza

Vista la delibera n. 8318/1 del 13 luglio 2015, prot. MIUR n. 14661 del 15 luglio 2015, della Cassa depositi e prestiti S.p.A., con la quale è stato deliberato il finanziamento agevolato in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del provvedimento di rettifica al decreto di ammissione in via definitiva alle agevolazioni per il progetto DM28980;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono disposte le seguenti variazioni al progetto DM28980:

variazione della titolarità del progetto dai beneficiari originari Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., I.T.S. Information Technology Services S.p.A. e Engineering it S.p.A. a ITSLAB S.r.l. e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

in relazione al soggetto beneficiario ITSLAB Srl fruizione delle sole agevolazioni in forma di contributo nella spesa, a seguito di espressa rinuncia da parte della stesso alle agevolazioni sotto forma di finanziamento sia bancario che agevolato, previste con decreto direttoriale n. 599 /Ric. del 30 settembre 2010;

posticipo della data di inizio del progetto al 1º gennaio 2008;

slittamento della data di ultimazione delle attività progettuali al 31 dicembre 2011 (durata del progetto da 36 mesi a 48 mesi).

Art. 2.

1. Resta fermo l'impegno già assunto con il predetto decreto direttoriale n. 599 del 30 settembre 2010 e pari a € 4.209.718,00, nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR destinate alle aree depresse per l'esercizio 2006, altresì sono riderminati gli importi da euro 4.039.633,80 a euro 2.981.224,80 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti e da euro 448.848,20 a euro 331.247,20 nella forma di credito ordinario.

2. L'intervento di cui al precedente comma 1 è subordinato all'osservanza delle norme in materia di certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

3. Forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni sono riportate nelle schede allegate alla nota del 10 luglio 2015, prot. MIUR n. 14160, di cui costituiscono parte integrante del presente decreto.

4. ITSLAB Spa, a seguito della sopracitata rinuncia, è autorizzata ad usufruire del solo contributo nella spesa previa stipula del relativo contratto congiuntamente con gli altri partecipanti al progetto.

5. Le agevolazioni verranno erogate – al ricorrere dei presupposti di legge e in via disgiunta tra i partecipanti al progetto in unica soluzione a fronte della verifica rispettivamente e per quanto di competenza, da parte del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico, incaricati della valutazione in itinere, della effettiva e valida conclusione del progetto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 104

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM28980

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28980 del 31/03/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Contract Oriented Service Architecture (C.O.S.A.)

  Inizio Attività: 01/01/2008

  Durata mesi: 48

- Beneficiari

  ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
  ROMA - (RM)

  ITSLAB S.R.L.
  TORRE ANNUNZIATA - (NA)

• Costo Totale	€ 8.698.200,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 4.661.392,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 4.036.808,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 GPS DM28980

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.792.120	-	-	-	-	-	2.792.120
Spese generali	1.675.272	-	-	-	-	-	1.675.272
Attrezzature	5.000	-	-	-	-	-	5.000
Consulenze	180.000	-	-	-	-	-	180.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	9.000	-	-	-	-	-	9.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	4.661.392	-	-	-	-	-	4.661.392
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	4.661.392	-	-	-	-	-	4.661.392

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.468.630	-	-	-	-	-	2.468.630
Spese generali	1.481.178	-	-	-	-	-	1.481.178
Attrezzature	17.000	-	-	-	-	-	17.000
Consulenze	70.000	-	-	-	-	-	70.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	4.036.808	-	-	-	-	-	4.036.808
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	4.036.808	-	-	-	-	-	4.036.808

Nessun Costo di Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28980

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	2.796.835,20	-	-	-	-	2.796.835,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.549.776,00	-	-	-	-	1.549.776,00
- di cui CA fino a €	1.394.798,40	-	-	-	-	1.394.798,40
- di cui CO fino a €	154.977,60	-	-	-	-	154.977,60
TOTALE CS + CA + CO fino a €	4.346.611,20	-	-	-	-	4.346.611,20

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.412.882,80	-	-	-	-	1.412.882,80
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.762.696,00	-	-	-	-	1.762.696,00
- di cui CA fino a €	1.586.426,40	-	-	-	-	1.586.426,40
- di cui CO fino a €	176.269,60	-	-	-	-	176.269,60
TOTALE CS + CA + CO fino a €	3.175.578,80	-	-	-	-	3.175.578,80

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28980

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	4.209.718,00	-	4.209.718,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	3.312.472,00	-	3.312.472,00
- di cui CA fino a €	2.981.224,80	-	2.981.224,80
- di cui CO fino a €	331.247,20	-	331.247,20
TOTALE CS + CA + CO fino a €	7.522.190,00	-	7.522.190,00

Legge 297/1999 GPS DM28980

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.303.400	-	-	-	-	-	2.303.400
Spese generali	1.382.040	-	-	-	-	-	1.382.040
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	180.000	-	-	-	-	-	180.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	9.000	-	-	-	-	-	9.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	3.874.440	-	-	-	-	-	3.874.440
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.874.440	-	-	-	-	-	3.874.440

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.646.150	-	-	-	-	-	1.646.150
Spese generali	987.690	-	-	-	-	-	987.690
Attrezzature	8.000	-	-	-	-	-	8.000
Consulenze	70.000	-	-	-	-	-	70.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	2.711.840	-	-	-	-	-	2.711.840
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.711.840	-	-	-	-	-	2.711.840

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28980

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28980

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	2.324.664,00	-	-	-	-	2.324.664,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.549.776,00	-	-	-	-	1.549.776,00
- di cui CA fino a €	1.394.798,40	-	-	-	-	1.394.798,40
- di cui CO fino a €	154.977,60	-	-	-	-	154.977,60
TOTALE CS + CA + CO fino a €	3.874.440,00	-	-	-	-	3.874.440,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	949.144,00	-	-	-	-	949.144,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.762.696,00	-	-	-	-	1.762.696,00
- di cui CA fino a €	1.586.426,40	-	-	-	-	1.586.426,40
- di cui CO fino a €	176.269,60	-	-	-	-	176.269,60
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.711.840,00	-	-	-	-	2.711.840,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28980

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	3.273.808,00	-	3.273.808,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	3.312.472,00	-	3.312.472,00
- di cui CA fino a €	2.981.224,80	-	2.981.224,80
- di cui CO fino a €	331.247,20	-	331.247,20
TOTALE CS + CA + CO fino a €	6.586.280,00	-	6.586.280,00

Legge 297/1999 GPS DM28980

ITSLAB S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	488.720	-	-	-	-	-	488.720
Spese generali	293.232	-	-	-	-	-	293.232
Attrezzature	5.000	-	-	-	-	-	5.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	786.952	-	-	-	-	-	786.952
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	786.952	-	-	-	-	-	786.952

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	822.480	-	-	-	-	-	822.480
Spese generali	493.488	-	-	-	-	-	493.488
Attrezzature	9.000	-	-	-	-	-	9.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.324.968	-	-	-	-	-	1.324.968
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.324.968	-	-	-	-	-	1.324.968

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28980

ITSLAB S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	35,0	30,0	25,0	25,0	25,0

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28980

ITSLAB S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	472.171,20	-	-	-	-	472.171,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	472.171,20	-	-	-	-	472.171,20

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	463.738,80	-	-	-	-	463.738,80
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	463.738,80	-	-	-	-	463.738,80

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28980

ITSLAB S.R.L.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	935.910,00	-	935.910,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	935.910,00	-	935.910,00

16A01608

DECRETO 28 dicembre 2015.

Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini». (Decreto n. 962).

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2015 destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi Interuniversitari;

Visto il decreto ministeriale n. 335 del 8 giugno 2015, relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2015, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2015 foglio n. 3123;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 335 del 8 giugno 2015 con il quale vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *b)*, legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;

Considerato che con il termine «stabilmente» si fa riferimento ad un impegno attivo e continuativo di almeno 30 mesi nell'arco del triennio;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto l'art. 24, comma 2, lettera *b)* e comma 3 lettera *b)* della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Visto l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera *b)* del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;

Visto l'art. 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;

Visto l'art. 29, comma 7, della medesima legge n. 240 del 2010, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università;

Visti i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e del Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle disposizioni relative al reclutamento di giovani ricercatori del Programma per giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini» attuative del predetto art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 335 del 8 giugno 2015;

Decreta:

Art. 1.

Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 335 del 8 giugno 2015, si rivolge a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale.

Pertanto possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

1. abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente al 31 ottobre 2009 ed entro il 31 ottobre 2012. La data di conseguimento del titolo di dottorato corrisponde con il giorno del superamento dell'esame finale come previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 224 del 30 aprile 1999. Il limite temporale del 31 ottobre 2009 può essere anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato per maternità e paternità, per grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del predetto decreto ministeriale n. 224/1999, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del titolo di dott. di ricerca o equivalente non può essere anteriore al 30 aprile 2008;

2. risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano.

Art. 2.

A valere sulle disponibilità di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 335 del 8 giugno 2015, vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 3.

Le domande dovranno essere presentate con riferimento alle Università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La domanda deve contenere tassativamente:

il *curriculum vitae* dell'interessato;

l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;

l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile permanenza all'estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio alla data di scadenza delle domande e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi;

il programma di ricerca, che dovrà specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi, i costi della ricerca che dovranno essere direttamente correlati all'attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;

il nominativo, l'Istituzione di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri ai quali verranno richieste due lettere di presentazione confidenziali;

l'indicazione, in ordine di preferenza, di cinque università statali - con eccezione di quelle che hanno dichiarato la propria indisponibilità ad accogliere ricercatori del presente bando - ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attività di ricerca. L'elenco delle sedi è portato a conoscenza del Comitato di cui all'art. 4 una volta completata la graduatoria finale di merito;

l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli eventuali periodi di sospensione del dottorato di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 4.

La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane e da quattro studiosi di alta qua-

lificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. Al termine della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo liste di priorità, una per macro-area, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.

Le liste di priorità e il risultante elenco dei 24 vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con i vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro 15 giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.

Queste ultime, entro 45 giorni, devono inviare al Ministero la delibera del Consiglio di amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta.

I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera del Consiglio di amministrazione.

In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonché in caso di non accettazione da parte di tutte le cinque università statali indicate dal vincitore in ordine di preferenza in sede di presentazione della domanda lo stesso è dichiarato decaduto. In tal caso la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i 12 mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.

Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno.

Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo ed a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della legge n. 240 del 2010 di cui alle premesse.

Art. 5.

Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'università.

Art. 6.

Entro i 90 giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell'università presso cui svolge la propria attività una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal dipartimento, è trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.

Art. 7.

Per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 dicembre 2015

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 181

16A01461

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 dicembre 2015.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di Tiro a segno nazionale, riferito all'anno 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 251 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l'uso speciale e obbligatorio dei campi di Tiro a Segno e la quota di iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che affida ai dirigenti generali l'emanazione di atti di natura amministrativa;

Visto il decreto interdirigenziale dell'anno 2013, con il quale la suddetta quota è stata fissata in 12,83 Euro a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto la rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica attestante che l'indice del costo della vita, con riferimento al mese di dicembre 2013, ha subito una variazione media incrementale dell'1,1% rispetto all'anno precedente;

Considerato che si rende necessario aumentare la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di Tiro a segno nazionale è fissata in 12,97 Euro.

Roma, 16 dicembre 2015

Il direttore generale
di commissariato e dei servizi generali
del Ministero della difesa
QUITADAMO

Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
FRANCO

Il direttore dell'Ufficio
per l'amministrazione generale
del Ministero dell'interno
VALENTINI

Il direttore generale della formazione
del Ministero della giustizia
TURRINI VITA

Il capo del Corpo forestale dello Stato
del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
PATRONE

16A01572

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 gennaio 2016.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 8.5 della Farmacopea Europea 8ª edizione; errata corrige della monografia (1611) del decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2015, recante: «Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 8.3 della Farmacopea europea 8ª edizione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante “Revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale”;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;

Vista l’art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”;

Vista la risoluzione AP-CPH (14)2 adottata in data 26 marzo 2014 dal Consiglio d’Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l’entrata in vigore dal 1° luglio 2015 del Supplemento 8.5 della Farmacopea Europea 8ª edizione;

Ritenuto di dover disporre l’entrata in vigore nel territorio nazionale del testo adottato dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge n. 128 del 1998, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente decreto sono esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Preso atto che il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2015, recante “Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 8.3 della Farmacopea europea 8ª edizione”, presenta un refuso di digitazione nella composizione del testo per la monografia Diosmina (1611), rispetto al testo francese “Contenu du Supplément 8.3” ed alla traduzione in italiano;

Ritenuto di dover procedere alla correzione del suddetto errore;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 8.5 della Farmacopea Europea 8ª edizione, elencati nell’allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2015.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall’art. 123, comma 1, lettera *b)*, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie. Gli stessi testi, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Art. 2.

1. A pagina 19 del decreto 20 gennaio 2015 recante “Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 8.3 della Farmacopea europea 8ª edizione”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale , n. 90 del 18 aprile 2015, in luogo di:

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Diosminum	(1611)	Diosmin	Diossine	Diossina

leggasi:

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Diosminum	(1611)	Diosmin	Diosmine	Diosmina

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2016

Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO *1*

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 8.5
DELLA FARMACOPEA EUROPEA 8^ EDIZIONE

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
5.23.	Monographs on herbal drug extracts (information chapter)	Monographies d'extraits de drogues végétales (chapitre informatif)	Monografie di estratti di droghe vegetali (capitolo informativo)

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum influenzae vivum pernasale	(2772)	Influenza vaccine (live, nasal)	Vaccin grippal nasal vivant	Vaccino vivo dell'influenza (uso nasale)

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e
MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Fluoroethyl-L-tyrosini (^{18}F) solution iniectabilis	(2466)	Fluoroethyl-L-tyrosine (^{18}F) injection	Fluoroéthyl-L-tyrosine (^{18}F) (solution injectable de)	Fluoroetil-L-tirosina (^{18}F) preparazione iniettabile

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Macrogoli aether isotridecylicus	(2730)	Macrogol isotridecyl ether	Macrogol (éther isotridécylique de)	Macrogol isotridecil etere
Permethrinum 25:75	(1762)	Permethrin (25:75)	Perméthrine (25:75)	Permetrin (25:75)
Triclabendazolum ad usum veterinarium	(2609)	Triclabendazole for veterinary use	Triclabendazole pour usage vétérinaire	Triclabendazolo per uso veterinario

TESTI REVISONATI
CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.11.	Distillation range	Intervalle de distillation	Intervallo di distillazione
2.2.12.	Boiling point	Point d'ébullition	Punto di ebollizione
2.2.16.	Melting point - instantaneous method	Point de fusion - méthode de la fusion instantanée	Punto di fusione – metodo della fusione istantanea
2.2.32.	Loss on drying	Perte à la dessiccation	Perdita all'essiccamento
2.5.12.	Water: semi-micro determination	Semi-microdosage de l'eau	Semi-micro determinazione dell'acqua
2.7.14.	Assay of hepatitis A vaccine	Titrage de l'activité du vaccin de l'hépatite A	Dosaggio del vaccino dell'epatite A
2.7.18.	Assay of human coagulation factor II	Dosage du facteur II de coagulation humain	Dosaggio del fattore II di coagulazione del sangue umano
2.9.10.	Ethanol content	Teneur en éthanol	Contenuto di etanolo
2.9.34.	Bulk density and tapped density of powders	Masse volumique vrac et masse volumique après tassement	Densità d'insieme (bulk density) e densità da compattazione (tapped density) delle polveri
4.	Reagents (*new, revised, corrected*)	Réactifs (*nouveaux, révisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)

MONOGRAFIE
MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Plantarum medicinalium extracta	(0765)	Herbal drugs extracts	Extraits de drogues végétales	Estratti di droghe vegetali

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum febris typhoidis vivum perorale (stirpe Ty 21a)	(1055)	Typhoid vaccine (live, oral, strain Ty 21a)	Vaccin typhoïdique vivant, oral, souche Ty 21a	Vaccino vivo tifoideo per uso orale (ceppo Ty 21a)
Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum	(1107)	Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed)	Vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé	Vaccino inattivato adsorbito dell'epatite A
Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum et febris typhoidis polysaccharidicum	(2597)	Hepatitis A (inactivated, adsorbed) and typhoid polysaccharide vaccine	Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) et typhoïdique polyosidique	Vaccino dell'epatite A (inattivato, adsorbito) e tifoideo polisaccaridico
Vaccinum hepatitidis A inactivatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum	(1526)	Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)	Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) adsorbé	Vaccino inattivato dell'epatite A e dell'epatite B (DNAr) adsorbito
Vaccinum hepatitidis A inactivatum virosomale	(1935)	Hepatitis A vaccine (inactivated, virosome)	Vaccin de l'hépatite A (inactivé, virosomal)	Vaccino inattivato dell'epatite A virosomiale

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acaciae gummi	(0307)	Acacia	Gomme arabique	Gomma arabica
Angelicae dahuricae radix	(2556)	Angelica dahurica root	Angelica dahurica (racine d')	Angelica dahurica radice
Aurantii amari epicarpium et mesocarpium	(1603)	Bitter-orange epicarp and mesocarp	Orange amère (épicarpe et mésocarpe d')	Arancia amara epicarpo e mesocarpo
Belladonnae folii extractum siccum normatum	(1294)	Belladonna leaf dry extract, standardised	Belladone (feuille de), extrait sec titré de	Belladonna foglia estratto secco titolato
Cynara folium	(1866)	Artichoke leaf	Artichaut (feuille de)	Carciofo foglia
Frangulae corticis extractum siccum normatum	(1214)	Frangula bark dry extract, standardised	Bourdaine (extrait sec titré de)	Frangola estratto secco titolato
Fumariae herba	(1869)	Fumitory	Fumeterre	Fumaria
Gentianae radix	(0392)	Gentian root	Gentiane (racine de)	Genziana radice
Sennae folii extractum siccum normatum	(1261)	Senna leaf dry extract, standardised	Séné (feuille de), extrait sec titré de	Senna foglia estratto secco titolato
Valerianae radix	(0453)	Valerian root	Valériane (racine de)	Valeriana radice
Valerianae radix minutata	(2526)	Valerian root, cut	Valériane (racine de) divise	Valeriana radice, tagliata in parti

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acarbosum	(2089)	Acarbose	Acarbose	Acarbosio
Alcohol isopropylicus	(0970)	Isopropyl alcohol	Isopropylique (alcool)	Alcool isopropilico
Articaini hydrochloridum	(1688)	Articaine hydrochloride	Articaïne (chloridrate de)	Articaina cloridrato
Benzocainum	(0011)	Benzocaine	Benzocaïne	Benzocaina
Bufexamacum	(1179)	Bufexamac	Bufexamac	Bufexamac
Glutathionum	(1670)	Glutathione	Glutathion	Glutatione
Glycinum	(0614)	Glycine	Glycine	Glicina
Interferoni alfa-2 solutio concentrata	(1110)	Interferon alfa-2 concentrated solution	Interféron alfa-2 (solution concentrée d')	Interferone alfa-2 soluzione concentrata
Meloxicamum	(2373)	Meloxicam	Méloxicam	Meloxicam
Mianserini hydrochloridum	(0846)	Mianserin hydrochloride	Miansérine (chlorhydrate de)	Mianserina cloridrato
Miconazolum	(0935)	Miconazole	Miconazole	Miconazolo
Noscapinum hydricum	(0515)	Noscapine hydrochloride hydrate	Noscapine (chlorhydrate de) hydraté	Noscapina cloridrato idrato
Poly(vinylis acetas)	(1962)	Poly(vinyl acetate)	Poly(acétate de vinyle)	Polivinile acetato
Polysorbatum 20	(0426)	Polysorbate 20	Polysorbate 20	Polisorbato 20
Polysorbatum 40	(1914)	Polysorbate 40	Polysorbate 40	Polisorbato 40
Polysorbatum 60	(0427)	Polysorbate 60	Polysorbate 60	Polisorbato 60
Prazepamum	(1466)	Prazepam	Prazépam	Prazepam

Progesteronum	(0429)	Progesterone	Progestérone	Progesterone
Rifaximinum	(2362)	Rifaximin	Rifaximine	Rifaximina
Selamectinum ad usum veterinarium	(2268)	Selamectin for veterinary use	Sélamectine pour usage vétérinaire	Selamectina per uso veterinario
Sulbactamum natrium	(2209)	Sulbactam sodium	Sulbactam sodique	Sulbactam sodico

TESTI CORRETTI

MONOGRAFIE

DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Opii extractum siccum normatum	(1839)	Opium dry extract, standardised	Opium (extrait sec titré d')	Oppio estratto secco titolato
Opii pulvis normatus	(1840)	Opium, prepared	Opium (poudre titrée)	Oppio polvere titolata
Opii tinctura normata	(1841)	Opium tincture, standardised	Opium (teinture titrée d')	Oppio tintura titolata
Opium crudum	(0777)	Opium, raw	Opium brut	Oppio

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Alfadexum	(1487)	Alfadex	Alfadex	Alfadex
Betadexum	(1070)	Betadex	Bétadex	Betadex
Ethanolum (96 per centum)	(1317)	Ethanol (96 per cent)	Ethanol à 96 pour cent	Etanolo 96 per cento
Ethanolum anhydricum	(1318)	Ethanol, anhydrous	Ethanol anhydre	Etanolo anidro
Lufenuronum anhydricum ad usum veterinarium	(2177)	Lufenuron (anhydrous) for veterinary use	Lufenurone anhydre pour usage veterinarie	Lufenuron (anidro) per uso veterinario
Poloxamera	(1464)	Poloxamers	Poloxamères	Polossameri

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO NEL SUPPLEMENTO 8.5

MONOGRAFIE

(0765)	Herbal drug extracts	Extraits de drogues végétales	Estratti di droghe vegetali
	previously	*en ramplecement de*	*in sostituzione di*
	Extracts	Extraits	Estratti
	Noscapine hydrochloride hydrate	Noscapine (chlorhydrate de) hydraté	Noscapina cloridrato idrato
(0515)	*previously*	*en ramplecement de*	*in sostituzione di*
	Noscapine hydrochloride	Noscapine (chlorhydrate de)	Noscapina cloridrato

TESTI ELIMINATI

Il testo riportato di seguito é eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2015.

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum	(1536)	Liquorice ethanolic liquid extract, standardised	Réglisse (extrait fluide éthanolique titré de)	Liquirizia estratto etanolico fluido, titolato

16A01607

DECRETO 10 febbraio 2016.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze HHMA, HMA e HMMA.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Viste, in particolare, le tabelle I, II, III e IV che indicano le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza e la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Vista la nota della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, prot. n. 14188 del 24 marzo 2015, con cui è stato richiesto l'avvio dell'istruttoria al fine di procedere al completamento e all'aggiornamento delle tabelle di cui al testo unico con l'inserimento delle seguenti sostanze:

HMMA, denominazione comune;

d,l-4-Idrossi-3-metossimetamfetamina, denominazione chimica.

HHMA, denominazione comune;

2-(3,4-Diidrossifenil)-N-metilpropilamina, denominazione chimica.

HMA, denominazione comune;

d,l-4-Idrossi-3metossiamfetamina, denominazione chimica.

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 18 giugno 2015;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 settembre 2015, favorevole all'inserimento delle predette sostanze nella Tabella I del testo unico, "in attesa di evidenze scientifiche che si renderanno disponibili";

Vista la nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, prot. n. 48169 del 9 ottobre 2015, con cui è stato richiesto all'Istituto superiore di sanità, "eventuali nuove acquisizioni scientifiche relative ad aggiornamenti in merito alle sostanze HMMA, HHMA e HMA";

Ritenuto, sulla scorta del principio di precauzione e in attesa di acquisire le richieste evidenze scientifiche, di dover aggiornare le tabelle degli stupefacenti e di procedere a tal fine all'inserimento delle predette sostanze nella Tabella I del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

HMMA , denominazione comune;

d,l-4-Idrossi-3-metossimetamfetamina, denominazione chimica.

HHMA, denominazione comune;

2-(3,4-Diidrossifenil)-N-metilpropilamina, denominazione chimica.

HMA, denominazione comune;

d,l-4-Idrossi-3metossiamfetamina, denominazione chimica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A01606

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», in Reggio nell'Emilia, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2013 n. 665, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 30 del 5 febbraio 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa";

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. S18/150/2016 del 15 gennaio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle denominazioni "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa";

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa", approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa".

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 17 gennaio 2013 n. 665 al Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa", con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Crispi n. 3, a

svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 17 gennaio 2013 n. 665, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 febbraio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A01611

DECRETO 9 febbraio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica, in Ispica, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Carota Novella di Ispica».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1214 della Commissione del 17 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione Europea L 335 del 18 dicembre 2010 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Carota Novella di Ispica";

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 29 del 04 febbraio 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Carota Novella di Ispica";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria ‹produttori agricoli› nella filiera ‹ortofrutticoli e cereali non trasformati› individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Suolo e Salute, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Carota Novella di Ispica";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 15 gennaio 2013 al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica con sede legale in Ispica (RG), Via Benedetto Spadaro n. 97, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Carota Novella di Ispica".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A01612

DECRETO 11 febbraio 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati

nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2015 con il quale il laboratorio Chemicalab del Dott. Domenico Giovini S.r.l., ubicato in Modena, Via G. Fucà n. 152, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 febbraio 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova Litio è stato inserito il metodo previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chemicalab del Dott. Domenico Giovini S.r.l., ubicato in Modena, Via G. Fucà n. 152, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 dicembre 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chemicalab del Dott. Domenico Giovini S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa	OIV - Resolution OENO 60/2000 + OIV Resolution OENO 13/2008
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04A R2012
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Densità	OIV-MA-AS2-01A: R2012
Estratto secco non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto secco non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 par. 4 2009 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Litio	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sodio	OIV-MA-AS322-03A R2009
Sostanze riducenti (zuccheri riduttori)	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	Reg. CE 479/2008

16A01463

DECRETO 15 febbraio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana», in Pitigliano, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2013 n. 1796, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana» ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per le DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. con nota del 15 gennaio 2016 prot. S29/2016/304, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana»;

Considerato che lo statuto del Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana», approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per le DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 febbraio 2013 n. 1796 al Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana», con sede legale in Pitigliano, Via Ugolini n. 83, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 6 febbraio 2013 n. 1796, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A01462

DECRETO 18 febbraio 2016.

Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Vista la richiesta del 1° febbraio 2016, prot. Mipaaf n. 0002818, con la quale la società ISI Sementi S.p.A. in qualità di unico responsabile della conservazione in purezza, ha richiesto la cancellazione dal Registro nazionale della varietà di cavolo cappuccio bianco denominata «Banner hybrid» e identificata con il codice SIAN 128;

Vista la richiesta del 3 febbraio 2016, prot. Mipaaf n. 0003109, con la quale la società ISI Sementi S.p.A., in qualità di unico responsabile della conservazione in purezza, ha richiesto la cancellazione dal Registro nazionale della varietà di cetriolo identificata con la denominazione Babilon, codice SIAN 3221;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che le varietà per le quali è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà di seguito elencate, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal Registro medesimo.

Specie	Varietà	Codice Sian	Responsabile della conservazione in purezza	Decreto di iscrizione/rinnovo
Cavolo cappuccio bianco	Banner hybrid	2818	Isi sementi S.p.a.	DM del 20 giugno 1977
Cetriolo	Babilon	3221	Isi sementi S.p.a.	27/04/2012 (n. 9303) - *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16/05/2012

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998*

16A01549

DECRETO 18 febbraio 2016.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro, qualora la validità dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenze dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27/02/2013»;

Considerato che, per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che, per la varietà indicata nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dall'interessato, la concessione del periodo transitorio di certificazione, controllo e commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e previsto, per le varietà indicate nell'art. 3, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie ortive delle sotto elencate varietà, iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali riportati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2025:

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione**	**Gazzetta Ufficiale**
Anguria	2659	Essenza	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Anguria	2701	Aypa	Meridiem Seeds S.L.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Anguria	2703	Cialoma	Meridiem Seeds S.L.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Carota	849	Lady	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Cavolfiore	1686	Wendy	ISI Sementi S.p.a.	DM del 20/03/1995	--
Cavolo broccolo	872	Primor	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Cavolo cappuccio bianco	876	Egizio	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Cavolo cappuccio bianco	1552	Delicado	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Cavolo verza	880	Conquista	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Cavolo verza	881	Crespo	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Cece	2204	Cicerone	S.I.S. Società Italiana Sementi	DM del 27/10/1995	--
Cicoria	901	Amaranta	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Cicoria	908	Pandea	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	DM del 04/12/1985	\
Cicoria	912	Zaira	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Cipolla	917	Lilia	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	DM del 25/01/1984	\
Cipolla	2487	Argenthea	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	DM del 15/04/2005	G.U. n. 102 del 04/05/2005
Fagiolo nano	924	Big borlotto	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Fagiolo nano	926	Creso	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione**	**Gazzetta Ufficiale**
Fagiolo nano	933	Impero bianco	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Fagiolo nano	956	Re Mida	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Fagiolo nano	960	Spaghetto	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Fagiolo nano	2687	Adone	C.R.A - Centro di Ricerca per le colture industriali	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Fagiolo nano	2688	Ciclope	C.R.A - Centro di Ricerca per le colture industriali	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Fagiolo nano	2690	Radames	C.R.A - Centro di Ricerca per le colture industriali	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Fagiolo rampicante	962	Arcobaleno	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Fagiolo rampicante	963	Fulgor	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Fagiolo rampicante	965	Saetta	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Fagiolo rampicante	968	Zecchino	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Fagiolo rampicante	2697	Ponticello	Università di Pisa, Dip.to di Agronomia e Gestione dell'Agroecosistema	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Fava	970	Astabella	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Fava	2205	Castelnuovo	Istituto di Orticoltura e Floricoltura, Università degli Studi di Palermo	DM del 27/10/1995	--
Finocchio	2482	Capo Rizzuto	La Semiorto Sementi S.r.l.	DM del 15/02/2005	G.U. n. 51 del 03/03/2005
Indivia riccia	1563	Polo	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Indivia scarola	981	Artica	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\

Specie	SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Decreto iscrizione	Gazzetta Ufficiale
Indivia scarola	1538	Alaska	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Lattuga	986	Futura	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Lattuga	987	Giada	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Lattuga	993	Serena	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Lattuga	2670	Verdunna	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Lattuga	2694	Rosnella	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Lattuga	2705	Thongal	Meridiem Seeds S.L.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Lattuga	2709	Parioli	Meridiem Seeds S.L.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Lenticchia	2642	Elsa	Isea S.r.l.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Lenticchia	2643	Gaia	Isea S.r.l.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Lenticchia	2644	Itaca	Isea S.r.l.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Melanzana	1002	Irene	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Melanzana	1004	Linda	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Melanzana	2666	Giotto	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Melanzana	2695	Durona	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Melone	1028	Eldorado	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Melone	1031	Maracas	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Melone	1037	Pepito	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Melone	2660	Ardito	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione**	**Gazzetta Ufficiale**
Melone	2661	Carato	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Peperone	1052	Diablo	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Peperone	1058	Fuego	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Peperone	1060	Jolly giallo	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Peperone	1061	Jolly rosso	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Peperone	1066	Palio	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	
Peperone	1071	Ringo	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Peperone	1075	Rubens	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Peperone	1082	Settebello	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Peperone	2049	Macio	Esasem S.p.A.	DM del 04/12/1995	--
Peperone	2050	Capricorn	Esasem S.p.A.	DM del 04/12/1995	--
Peperone	2640	Perla di fuoco	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Peperone	2672	Coccinella	S.A.I.S. S.p.a.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Peperone	2686	Rogianiello	La Semiorto Sementi S.r.l.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Peperone	2691	Calisto	Ing. Jirina Teclova	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Peperone	2692	Cheyenne	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Peperone	2693	Paesanello	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Peperone	2698	Corno di capra	Azienda Agricola Carlo Cupo	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	1169	Fanta	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione**	**Gazzetta Ufficiale**
Pomodoro	1178	Grinta	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Pomodoro	1179	Hobby	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Pomodoro	1277	Ritmo	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Pomodoro	1278	Riviera	Blumen Group S.p.A.	DM del 04/12/1985	\
Pomodoro	2045	Luana	Esasem S.p.A.	DM del 04/12/1995	--
Pomodoro	2046	Lorybel	Esasem S.p.A.	DM del 04/12/1995	--
Pomodoro	2203	Avila	ISI Sementi S.p.a.	DM del 04/12/1995	--
Pomodoro	2662	Zucchero	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2664	Multiplo	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2665	Zip	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2673	Scarlatto	S.A.I.S. S.p.a.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2674	Akrai	S.A.I.S. S.p.a.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2675	Oliver	S.A.I.S. S.p.a.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2676	Reflex	Isi Sementi S.p.a.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2678	Player	Isi Sementi S.p.a.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2679	Crosby	Isi Sementi S.p.a.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2696	Pallini	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2702	Peppedì	Meridiem Seeds S.L.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2704	Thonyno	Meridiem Seeds S.L.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione**	**Gazzetta Ufficiale**
Pomodoro	2706	Orash	Meridiem Seeds S.L.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2707	Marros	Meridiem Seeds S.L.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2708	Novelty	Meridiem Seeds S.L.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Ravanello	1303	Vodka	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	DM del 25/01/1984	\
Zucchino	1311	Ariete	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Zucchino	1319	Moreno	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Zucchino	2051	Regio	Esasem S.p.A.	DM del 04/12/1995	--
Zucchino	2667	Zufolo	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Zucchino	2668	Gufo	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Zucchino	2669	Cigno	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Zucchino	2700	Gregory	Meridiem Seeds S.L.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente la Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri le varietà di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione le domande di rinnovo l'iscrizione:

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione**	**Gazzetta Ufficiale**
Fagiolo nano	2689	Gringo	C.R.A - Centro di Ricerca per le colture industriali	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Peperone	1078	Saladino	S.A.I.S. S.p.a.	DM del 25/01/1984	\
Peperone	2048	Hornet	Esasem S.p.A.	DM del 04/12/1995	--
Pisello a grano rotondo	1090	Gordon	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Pisello a grano rugoso	1094	Caravella	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Pisello a grano rugoso	1105	Lampo	Blumen Group S.p.A.	DM del 25/01/1984	\
Pomodoro	2068	Giada ER 93	C.R.P.V. SOC. COOP. A R.L.	DM del 20/03/1995	G.U. N. 72 del 27/03/1995
Pomodoro	2263	Gazzella	La Semiorto Sementi S.r.l.	DM del 20/03/1995	--
Pomodoro	2264	Tombolino	La Semiorto Sementi S.r.l.	DM del 20/03/1995	--
Pomodoro	2265	Kardinal	La Semiorto Sementi S.r.l.	DM del 20/03/1995	--
Pomodoro	2266	Mandarin	La Semiorto Sementi S.r.l.	DM del 20/03/1995	--
Pomodoro	2267	Golden Moon	La Semiorto Sementi S.r.l.	DM del 20/03/1995	--
Pomodoro	2268	Remo	La Semiorto Sementi S.r.l.	DM del 20/03/1995	--
Pomodoro	2269	Bengala	La Semiorto Sementi S.r.l.	DM del 20/03/1995	--
Pomodoro	2270	Dallas	La Semiorto Sementi S.r.l.	DM del 20/03/1995	--
Pomodoro	2271	Savana	La Semiorto Sementi S.r.l.	DM del 20/03/1995	--
Pomodoro	2650	Alfa 200	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2654	Varenne	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Pomodoro	2663	Coriandolo	Blumen Group S.p.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005
Zucchino	2656	Boccaccio	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	DM del 14/03/2005	G.U. n. 74 del 31/03/2005

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte al registro delle varietà di specie ortive con i decreti ministeriali riportati, sono cancellate dal medesimo per mancata presentazione delle domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopracitato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2018.

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione**
Cetriolino	888	Potomac	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	DM del 04/12/1985
Fagiolo rampicante	2065	Sofia	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	DM del 20/03/1995
Pisello a grano rugoso	1118	Utrillo	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	DM del 04/12/1985

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* la Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte la Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte l'Ufficio centrale bilancio Ministero l'economia e le finanze, art. 9 decreto Presidente la Repubblica n. 38/1998.*

16A01550

DECRETO 18 febbraio 2016.

Iscrizione di una varietà di soia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SOIA

Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
14873	Andromeda	S.I.S. Società italiana Sementi S.p.a.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

16A01551

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «*Nova* Laif - società cooperativa», in Bibbiena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiana ha chiesto che la società «*Nova* Laif - Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 201.601,00, si riscontra una massa debitoria di € 283.813,00 ed un patrimonio netto negativo di € -91.133,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio dei procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota con la quale il legale rappresentante ha comunicato l'intenzione di porre in essere iniziative volte al proseguimento dell'attività sociale o, in alternativa, di voler procedere alla messa in liquidazione volontaria della società;

Considerato che non è pervenuta a questa Amministrazione alcuna documentazione comprovante il superamento della condizione di insolvenza, né, da visura camerale aggiornata, risulta essere stato nominato un liquidatore volontario;

Considerato il conclamato stato di insolvenza che si evince dall'ultimo bilancio depositato presso il competente Registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «*Nova* Laif - Società Cooperativa», con sede in Bibbiena (AR) (codice fiscale n. 01979450515) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato il Dott. Ferruccio Maria Sbarbaro (codice fiscale SBRFRC-80T04H501U), nato a Roma (RM) il 4 dicembre 1980 e ivi residente in Roma, Piazza dei Giochi Delfici, n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 gennaio 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A01317

DECRETO 21 gennaio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia la Betulla», in Pavia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Edilizia La Betulla»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 116.571,00, si riscontra una massa debitoria di € 202.419,00 ed un patrimonio netto negativo di € -85.848,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio dei procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia La Betulla», con sede in Pavia (PV) (codice fiscale n. 00600290183) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Ciaccio, nato a Palermo, il 26 dicembre 1952 (codice fiscale CCCRRT52T26G273X), e domiciliato in Milano, via Passione, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01316

DECRETO 21 gennaio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Yomna società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c. per la cooperativa «Yomna Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilan-

cio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 23.170,00, si riscontra una massa debitoria di € 191.309,00 ed un patrimonio netto negativo di € -170.793,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio dei procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Yomna Società Cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 04869210965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato il liquidatore il dott. Davide Dionisi, nato a Roma, il 23 settembre 1968 (codice fiscale DNSDVD68P23H501Z), e domiciliato in Roma, via dell'Arte, n. 85.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01318

DECRETO 16 febbraio 2016.

Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e in particolare, l'art. 1, comma 154;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito legge n. 164/2014), recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» e in particolare l'art. 22;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare:

l'art. 28, commi 1 e 2, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono incentivati la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, stabilendone i criteri;

l'art. 23, comma 3, il quale prevede condizioni ostative alla percezione degli incentivi per i soggetti che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito decreto legislativo n. 102/2014) recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;

Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, che proroga nella misura del 65% e fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, concernente l'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2012 «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas devono conseguire nel periodo 2013 al 2016 ai sensi del meccanismo dei certificati bianchi;

Visto il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, approvato con decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 2014, n. 176 e successivamente trasmesso alla Commissione europea in attuazione dell'art. 24, paragrafo 2 della direttiva 2012/27/UE;

Vista la Strategia energetica nazionale, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2013;

Considerata la necessità di assicurare coerenza al sistema degli incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei contributi di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 e dei certificati bianchi;

Considerata la semplificazione procedurale adottata con l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l'art. 31 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica per l'accesso alle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;

Considerato che, in base all'art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011, l'incentivo è commisurato all'energia termica prodotta da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi e può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse;

Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta complesso l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi;

Considerato l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico di riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale rispetto al 2010, previsto dall'art. 3, del decreto legislativo n. 102/2014, di recepimento dell'art. 7, della direttiva 2012/27/UE;

Considerato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali di realizzare interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di loro proprietà o da esse occupati, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, previsto dall'art. 5, del decreto legislativo n. 102/2014, di recepimento dell'art. 5, della direttiva 2012/27/UE;

Considerato l'obbligo di aggiornamento entro il 30 giugno 2014 del sistema di incentivi di cui all'art. 28, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE, previsto dall'art. 1, comma 154 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto di rivedere, ampliare e razionalizzare il perimetro degli interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto, in modo da creare uno strumento di maggiore efficacia per gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile, nonché per gli interventi di efficienza energetica negli edifici della pubblica amministrazione;

Ritenuto necessario introdurre norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia;

Ritenuto necessario agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di

energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione. La nuova disciplina concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 102/2014.

2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo n. 28/2011 e, ove necessario, secondo le modalità previste all'art. 22, comma 2 della legge n. 164/2014.

3. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento di cui al comma 2.

4. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento di cui al comma 2.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Si applicano altresì le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, concernente l'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici, di seguito solo «decreto requisiti minimi». Valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni nonché, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente decreto sono inoltre ricomprese le società a patrimonio interamente pubblico, costituite ai sensi dell'art. 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché le società cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all'art. 9, comma 1 della medesima disposizione;

b) azienda agricola: impresa al cui titolare è stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) da parte dell'Amministrazione competente;

c) Catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo: elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la produzione di energia termica per interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)* e comma 2, conformi ai requisiti tecnici previsti dal presente decreto. Per apparecchi relativi ad interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)* e all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, lettera *b)*, lettera *d)* e lettera *e)*, la potenza termica utile nominale dell'apparecchio è inferiore o uguale a 35 kW. Con riferimento a interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, la superficie solare lorda del collettore o del sistema solare è inferiore o uguale a 50 m_2;

d) data di conclusione dell'intervento: data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi dell'art. 5 del decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l'intervento, non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento;

e) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F/3), alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione;

f) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni eseguite e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;

g) GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attività di cui al presente decreto;

h) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi annui, che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera gli importi erogati dal GSE nell'anno di riferimento, calcolati secondo le modalità di cui all'art. 7, sulla base dei contratti attivati dall'avvio del meccanismo i cui ratei sono in pagamento nell'anno di riferimento. Per le Amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all'art. 1, comma 3, comprende anche le risorse erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 4;

i) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta alla Camera di Commercio che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);

j) installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici degli edifici: installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai requisiti tecnici previsti nell'Allegato I al presente decreto;

k) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I;

l) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al successivo art. 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese;

m) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), nonché scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l'infisso, che rispettano i requisiti di cui all'Allegato I del presente decreto;

n) intervento di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza: interventi di cui all'art. 4, comma 2, che soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato II. Per interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)* e lettera *b)*, la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto termico a valle dell'intervento ivi compresi i generatori nuovi, non sostituiti, ausiliari e di backup, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, deve essere inferiore o uguale a 2.000 kW. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, la superficie solare lorda dell'impianto solare termico deve essere inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati;

o) Portaltermico: portale internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011;

p) potenza termica nominale o potenza termica utile di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere *q)*, *r)*, *s)* e *t)*;

q) scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante le condizioni e le modalità di accesso agli incentivi, redatto in base al contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 28/2011;

r) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il Portaltermico;

s) sistema ibrido a pompa di calore: impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o factory made;

t) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; può coincidere con il tecnico abilitato;

u) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda-contratto. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato;

v) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione che rispettano i requisiti di cui all'Allegato I;

w) superficie solare lorda: superficie totale dell'impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

x) superficie utile: superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare; tale superficie è la stessa utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;

y) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;

z) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»: intervento di ristrutturazione edilizia, compreso l'ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, finalizzato a trasformare gli edifici di proprietà della pubblica amministrazione in «edifici a energia quasi zero».

Art. 3.

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto:

a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4;

b) i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4, comma 2.

2. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 1, possono avvalersi dell'intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014.

3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1, possono avvalersi dell'intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 102/2014, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all'art. 8, comma 2.

4. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 102/2014, potranno presentare al GSE richiesta di concessione dell'incentivo, in qualità di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtù di contratti con i soggetti ammessi ai benefici di cui al presente decreto.

Art. 4.

Tipologie di interventi incentivabili

1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

e) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;

f) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m^2 è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e i componenti di nuova costruzione, nonché devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica. È altresì necessario che gli stessi interventi incentivati mantengano i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi.

4. Ogni sopravvenuta modifica e/o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, deve essere comunicata al GSE, secondo modalità dallo stesso definite. Le modifiche apportate agli interventi incentivanti non potranno comportare, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo riconosciuto. L'esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizza-

ti durante il succitato periodo, può comportare, a seconda dei casi, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto Responsabile e il GSE, nonché il recupero delle somme erogate.

5. A seguito dell'ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui al comma 2, non sono incentivabili ulteriori interventi delle medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unità immobiliare e relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.

6. Gli interventi realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. La quota d'obbligo deve essere determinata dal progettista degli impianti e riportata nella relazione tecnica di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni. La quota eccedente l'obbligo deve essere indicata dal Soggetto Responsabile nella scheda-domanda.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera *e)*, ai fini dell'accesso all'incentivo di cui al presente decreto, sono ammissibili gli interventi di incremento dell'efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonché gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi.

8. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW e per gli interventi di cui al comma 2, lettere *c)* nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m^2, per i quali è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalità e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all'art. 8, comma 10, le misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici.

9. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere da *a)* ad *e)* nel caso di impianti con potenza termica utile inferiore ai 200 kW o superfici del campo solare inferiori a 100 m^2, che abbiano volontariamente installato sistemi di acquisizione di dati per il monitoraggio dell'energia prodotta, il soggetto responsabile trasmette al GSE i dati raccolti, secondo le modalità e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all'art. 8, comma 10. I costi per l'installazione di tali sistemi non sono ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo.

Art. 5.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:

smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;

b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:

smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;

c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:

i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto *i)*, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:

i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;

ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

iii. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;

e) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:

i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;

ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;

iii. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;

f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:

i. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;

ii. demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell'edificio;

iv. eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;

g) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:

i. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti negli allegati tecnici al presente decreto;

ii. adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;

iii. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;

h) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:

i. fornitura e messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell'Allegato I al presente decreto;

ii. adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;

i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da *a)* a *h)* e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato all'art. 15.

Art. 6.

Procedura di accesso agli incentivi

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il Port*al*termico.

2. Per gli interventi riguardanti l'installazione di uno degli apparecchi contenuti nel Catalogo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, è prevista una procedura di richiesta di accesso agli incentivi semplificata tenuto conto di quanto previsto al comma 3.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la domanda di cui al comma 1 è presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La data di conclusione dell'intervento, ai fini dell'accertamento della quale non è considerato valido riferimento il pagamento di prestazioni professionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *i)*, non supera i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, e fatto salvo l'avvio ad intervento concluso della procedura di accesso diretto all'incentivo, le amministrazioni pubbliche, direttamente o, nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)*, attraverso la ESCO che agisce per loro conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) presenza di una diagnosi energetica eseguita ai sensi dell'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102/2014 e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con l'art. 4, commi 1 e 2. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso, che rispetta quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo n. 102/2014, è allegato all'atto amministrativo;

b) presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014 o nell'ambito della convenzione con Consip S.p.A., con la centrale di acquisti regionale, o altro soggetto aggregatore inserito nell'elenco tenuto da ANAC ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, ovvero mediante specifica gara effettuata dalla amministrazione pubblica appaltante, per l'affidamento del servizio energia o altro contratto di fornitura integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 5, con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;

c) presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE, costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui alla lettera *b)*, la Pubblica Amministrazione richiedente può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all'art. 1, comma 3, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalità fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

5. Nei casi di cui al comma 4, la scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile e contiene l'impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini temporali previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 4 stesso. In particolare, a pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile:

a) nei casi in cui al comma 4, lettera *a)*, a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento previsto:

i. entro 180 giorni presenta la documentazione attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

ii. entro 240 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;

iii. entro 18 mesi, ovvero entro 36 mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.

b) nei casi in cui al comma 4, lettere *b)* o *c)*, a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento previsto:

i. entro 60 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;

ii. entro 12 mesi, ovvero entro 24 mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.

6. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento ed è firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso.

7. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce informazioni su uno o più dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli Allegati I e II e secondo le modalità applicative di cui all'art. 8, comma 2:

a) attestato di prestazione energetica, ove previsto ai sensi dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto definito nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero attestati di certificazione redatti in conformità a procedure e sistemi di certificazione nazionali, o di regioni e province autonome ove presenti;

b) diagnosi energetica, ove prevista ai sensi dell'art. 15, comma 1;

c) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti il rispetto dei requisiti tecnici prescritti, qualora non siano ricompresi nel Catalogo;

d) per interventi non ricompresi nel Catalogo, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonché la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli Allegati del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettere da *a)* a *e)*, con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento, come descritti negli Allegati al presente decreto;

e) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La somma degli importi corrisponde alla spesa totale consuntivata, come indicata nella domanda di ammissione di cui al comma 1. L'indicazione, nella ricevuta di versamento, di riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti altri incentivi statali, determina l'improcedibilità della richiesta. Relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, alternativamente alle succitate modalità, al fine di documentare le medesime spese è possibile presentare ricevute attestanti l'avvenuto pagamento con carta di credito;

f) per le sole amministrazioni pubbliche, fatture attestanti le spese sostenute e gli eventuali bonifici e mandati di pagamento disponibili al momento della presentazione della domanda al GSE, unitamente ad un prospetto riportante le scadenze di pagamento successive alla data di presentazione della richiesta di concessione dell'incentivo. Relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, alternativamente alle succitate modalità, al fine di documentare le medesime spese è possibile presentare ricevute attestanti l'avvenuto pagamento con carta di credito;

g) delega firmata dal soggetto responsabile nel caso in cui il soggetto responsabile acceda alla procedura di incentivazione attraverso proprio delegato;

h) ove il soggetto responsabile sia una ESCO che realizza gli interventi di cui all'art. 4 presso edifici non di sua proprietà, copia dell'accordo contrattuale recante l'eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi. Tale accordo contrattuale deve contenere l'indicazione dettagliata delle spese sostenute dalla ESCO con specifico riferimento alla realizzazione dell'intervento, ripartite per tipologia di spesa in coerenza con l'art. 5, specificando l'aliquota IVA applicata, e distinte dai servizi erogati e dall'utile d'impresa e da eventuali altre spese non ammissibili;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto. Nell'ambito di tale dichiarazione sostitutiva, il soggetto responsabile è tenuto altresì a dichiarare, con riferimento all'intervento per cui è richiesta la concessione dell'incentivo, eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi, anche in nome e per conto del soggetto ammesso, a non richiedere o percepire, successivamente alla sottoscrizione della scheda-contratto, alcun ulteriore incentivo non cumulabile con quelli di cui è beneficiario e a rendersi disponibile ai controlli di cui all'art. 14;

j) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;

k) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;

l) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto;

m) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)* che impieghino apparecchi non ricompresi nel Catalogo, certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto.

8. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al presente decreto, e di congruità dei costi dell'intervento. La scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per gli apparecchi ricompresi nel Catalogo, la sopra indicata verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto si intende superata positivamente. In caso di esito negativo di tale verifica, la domanda è respinta, dando comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile. In ogni caso resta ferma, anche nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa ai fini della qualifica dell'intervento, la possibilità di esecuzione delle verifiche di cui all'art. 14.

9. Nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, è resa disponibile al soggetto responsabile la scheda-contratto. Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda-contratto e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda-contratto contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato, utile per i successivi contatti con il GSE.

10. L'incentivo di cui all'art. 7 è corrisposto dal GSE secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle regole applicative di cui all'art. 8, comma 2 e richiamate nella scheda-contratto di cui al comma 9.

Art. 7.

Ammontare e durata dell'incentivo

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, gli interventi di cui all'art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella A, secondo le modalità di cui agli Allegati al presente decreto.

2. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a € 5.000 il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica rata.

3. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'art. 12, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettere *e)* ed *f)* e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui all'art. 3.

Tabella A – Soggetti ammessi e durata dell'incentivo in anni in base alla tipologia di intervento

Codice intervento	Tipologia di intervento	Soggetti ammessi	Durata dell'incentivo (anni)
1.A	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	Amministrazioni pubbliche	5
1.B	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	Amministrazioni pubbliche	5
1.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione	Amministrazioni pubbliche	5
1.D	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	Amministrazioni pubbliche	5
1.E	Trasformazione "edifici a energia quasi zero"	Amministrazioni pubbliche	5
1.F	Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	Amministrazioni pubbliche	5
1.G	Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	Amministrazioni pubbliche	5
2.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
2.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5
2.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
2.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	Amministrazioni pubbliche e oggetti privati	5
2.C	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
2.C	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5

2.D	Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
2.E	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
2.F	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore con potenza termica utile nominale superiore a 35 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5

4. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 102/2014, le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di cui all'art. 6, comma 4, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori e di una rata di saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto. A tal fine, il GSE eroga la rata di acconto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori suddetta. Per interventi, di cui alla Tabella A, la rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche si avvalgono di una ESCO per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra la parti.

5. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso diretto, di cui all'art. 6, comma 1, possono richiedere l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata anche per importi del beneficio complessivamente riconosciuto superiori a 5.000 euro.

6. Nel rispetto dei valori massimi dell'incentivo previsti dal presente decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

7. Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa ad incentivo, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa, secondo le modalità di cui agli Allegati al presente decreto.

Art. 8.

Adempimenti a carico del GSE

1. Il GSE è responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative, emanate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 14. Nell'esecuzione di questa attività i funzionari del GSE, o i soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

4. Il GSE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai requisiti tecnici richiesti per l'accesso agli incentivi, pubblica sul proprio sito e aggiorna semestralmente, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa tecnica di settore e/o dei requisiti richiesti per l'accesso, il Catalogo degli apparecchi idonei, finalizzati per installazioni ad uso domestico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e tutela del libero mercato dei prodotti. I produttori di apparecchi e tecnologie possono presentare al GSE richiesta di iscrizione dei propri prodotti al Catalogo, secondo modalità e tempistiche definite dallo stesso nelle regole applicative di cui al comma 2. Accedono al Catalogo suddetto solo gli apparecchi per i quali sia verificata positivamente, sulla base della documentazione fornita dal produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici di cui agli Allegati al presente decreto. Resta fermo il valore esemplificativo e non esaustivo del Catalogo con riguardo ai prodotti in possesso dei requisiti tecnici richiesti.

5. Il GSE, al fine di agevolare l'accesso al regime incentivante, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, specifiche modalità applicative, in coerenza con gli standard già utilizzati in fattispecie analoghe, per favorire la cessione del credito e il mandato irrevocabile all'incasso da parte del soggetto beneficiario dell'incentivo.

6. Il GSE aggiorna con continuità sul Portaltermico, il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.

7. Il GSE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fornisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico gli elementi per l'aggiornamento della scheda-contratto di cui all'art. 28, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 28/2011, prevedendo la prima rata di pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto di cui all'art. 6, comma 9.

8. Il GSE predispone la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previ-

sto dall'art. 13, comma 2, segnalando eventuali misure per il miglioramento dell'efficacia dello strumento di incentivazione nell'ambito degli aggiornamenti previsti all'art. 1, comma 2.

9. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti e per la completa attuazione del presente decreto, il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società e/o enti di comprovata esperienza.

10. Il GSE, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati relativi all'energia termica prodotta per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a)* e *b)* nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW, per gli interventi di cui al comma 2, lettere *c)* nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m^2, nonché nei casi di cui all'art. 4, comma 9.

11. Il GSE, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI, le linee guida per l'installazione di contatori termici per la contabilizzazione dell'energia termica prodotta. Le suddette linee guida saranno impiegate ai fini dell'applicazione di un sistema di contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del presente decreto, come previste all'art. 1, comma 2.

Art. 9.

Adempimenti a carico dell'Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica dell'Enea

1. L'ENEA in qualità di organismo tecnico, e a supporto del GSE, può:

a) partecipare all'esecuzione delle verifiche per le attività tecnico-amministrative relative all'art. 14, comma 1;

b) svolgere parte dei controlli in situ, o ispezioni, mirati e a campione come previsto dall'art. 14, comma 1.

Art. 10.

Adempimenti a carico del soggetto responsabile

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo conserva, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i 5 anni successivi all'anno di corresponsione, da parte del GSE, dell'ultima rata dell'incentivo concesso, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti di cui all'art. 6, comma 7, di quelli previsti negli allegati al presente decreto, nonché le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento o dei pagamenti con carta di credito, comprese quelle per l'acquisto delle biomasse finalizzate all'alimentazione degli impianti incentivati, nonché tutta la ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Art. 11.

Adempimenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico aggiorna, su proposta del GSE, il contratto tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 28/2011.

2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate alla copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, a seguito della trasmissione da parte del GSE della rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione delle attività ivi attribuite, provvede tempestivamente alla compensazione dei costi sostenuti dallo stesso GSE, non già coperti dalle entrate previste all'art. 17.

Art. 12.

Cumulabilità

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'ammontare complessivo dell'incentivo concesso, per interventi di cui al presente decreto, alle imprese che ne facciano richiesta, ad eccezione delle ESCO che operano per conto di pubbliche amministrazioni o soggetti privati, deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

3. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3, gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali.

Art. 13.

Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'art. 1, comma 1, il GSE aggiorna con continuità sul proprio sito:

a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, comprensivi dei relativi dettagli tecnici significativi e dei dati statistici aggregati a livello nazionale;

b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore dei costi degli incentivi, sia per singola tipologia di intervento che cumulati.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle Regioni, una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene, fra l'altro, informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati, entità degli incentivi erogati, risparmi di energia primaria realizzati, energia termica rinnovabile prodotta attraverso gli interventi, emissioni di gas serra evitate, nonché l'entità e gli esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d'intervento e regione.

3. In attuazione dell'art. 40, comma 7 del decreto legislativo n. 28/2011, il GSE in collaborazione con l'ENEA, sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di calore, nonché lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare alla disponibilità di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili termiche e di efficienza energetica. Il consuntivo delle attività e dei costi sostenuti è approvato dal Ministero dello sviluppo economico e trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 8, del decreto legislativo n. 28/2011, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 14.

Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche sugli interventi incentivati per il tramite sia di controlli documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati ai sensi della normativa vigente, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le verifiche possono essere effettuate a campione, per un totale non inferiore all'1 per cento delle richieste approvate nell'anno precedente, anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i 5 anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società e/o enti di comprovata esperienza, tra cui l'ENEA. Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi.

2. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli interventi devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia, anche nel caso di ESCO. Il soggetto responsabile è altresì obbligato ad inviare preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza degli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, a segnalare le istruttorie all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE rilevi comunque violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito della verifica e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente erogate.

4. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo di cui all'art. 12, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, l'ENEA e l'Agenzia delle Entrate mettono a disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti ammessi e/o responsabili di interventi ai sensi del presente decreto. Il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle Entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento incentivato.

Art. 15.

Diagnosi e certificazione energetica

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)* ed *e)*, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da *b)* a *d)* e comma 2, lettere da *a)* a *d)*, quando l'intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo. La diagnosi e la certificazione energetica dell'edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

2. L'attestato di prestazione energetica degli edifici è redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti.

3. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche o dalla ESCO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'Allegato I, sono incentivate nella misura del cento per cento della spesa.

4. Le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* e commi 2 e 3, nonché dalle cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'Allegato I, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa.

5. L'incentivo di cui ai commi 3 e 4 non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile.

Art. 16.

Misure di accompagnamento

1. Il GSE promuove la conoscenza delle opportunità offerte dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le regioni, gli enti locali per il tramite dell'ANCI e con la Consip S.p.A., gli strumenti utili a promuovere l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica.

2. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2014, l'ENEA dedica una specifica sezione alla promozione degli incentivi concessi dal presente decreto con particolare riferimento alle opportunità per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese.

3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale.

Art. 17.

Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto

1. Ai fini della copertura delle attività svolte dal GSE in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonché ai controlli sugli interventi e in generale a tutte le attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all'1 per cento del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali cui ha diritto il soggetto responsabile dell'intervento, con un massimale pari a 150 €.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni».

2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, laddove necessario, aggiorna con proprio provvedimento gli allegati al presente decreto.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2016

Il Ministro
dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
GALLETTI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
MARTINA

ALLEGATO *I*

Criteri di ammissibilità degli interventi

1. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica di cui all'art. 4, comma 1.
Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto.

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso agli incentivi

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Articolo 4, comma 1, lettera a)	*i.* Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	≤ 0,27 W/m^2*K
		Zona climatica B	≤ 0,27 W/m^2*K
		Zona climatica C	≤ 0,27 W/m^2*K
		Zona climatica D	≤ 0,22 W/m^2*K
		Zona climatica E	≤ 0,20 W/m^2*K
		Zona climatica F	≤ 0,19 W/m^2*K
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	≤ 0,43 W/m^2*K
		Zona climatica B	≤ 0,40 W/m^2*K
		Zona climatica C	≤ 0,30 W/m^2*K
		Zona climatica D	≤ 0,28 W/m^2*K
		Zona climatica E	≤ 0,25 W/m^2*K
		Zona climatica F	≤ 0,23 W/m^2*K
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	≤ 0,38 W/m^2*K
		Zona climatica B	≤ 0,38 W/m^2*K
		Zona climatica C	≤ 0,30 W/m^2*K
		Zona climatica D	≤ 0,26 W/m^2*K
		Zona climatica E	≤ 0,23 W/m^2*K
		Zona climatica F	≤ 0,22 W/m^2*K
Articolo 4, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI ENISO 10077-1), se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	Zona climatica A	≤ 2,60 W/m^2*K
		Zona climatica B	≤ 2,60 W/m^2*K
		Zona climatica C	≤ 1,75 W/m^2*K
		Zona climatica D	≤ 1,67 W/m^2*K
		Zona climatica E	≤ 1,30 W/m^2*K
		Zona climatica F	≤ 1,00 W/m^2*K

Tabella 2 - Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l'accesso agli incentivi

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Articolo 4, comma 1, lettera c)	Installazione di generatori di calore a condensazione ad alta efficienza di potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW	Rendimento termico utile $\geq 93 + 2 \cdot \log P_n$ (*) (misurato secondo le norme UNI EN 15502)
	Installazione di generatori di calore a condensazione ad alta efficienza di potenza termica al focolare superiore a 35 kW	Rendimento termico utile $\geq 93 + 2 \cdot \log P_n$ (*) (misurato secondo le norme UNI EN 15502)

(*) $log\ P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza nominale del generatore, espressa in kWt. Per valori di P_n maggiori di 400 kWt si applica il limite massimo corrispondente a $P_n = 400$ kWt.

Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, i valori delle trasmittanze di cui alla Tabella 1 sono incrementati del 15%, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Per i soli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, in alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla Tabella 1, nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso all'incentivo è necessario ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento stesso. A tal fine il richiedente invia, insieme alla documentazione di cui all'art. 6 del presente decreto, gli attestati di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile prima e dopo la realizzazione dell'intervento.

Per interventi di installazione di generatori di calore a condensazione di cui alla Tabella 2 sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:

a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (*cfr.* decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);

b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;

c) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;

L'intervento comprende la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione del fluido termovettore e l'adozione, in caso di molteplici unità immobiliari, di un sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata e di conseguente ripartizione delle spese. Per impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato ai punti precedenti, l'asseverazione reca le seguenti ulteriori specificazioni:

i. che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

ii. che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

iii. che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Le spese relative all'installazione di un sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata legate al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 9, comma 5, lettera *d)* del decreto legislativo n. 102/2014 sono ammissibili unicamente per interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2016.

Gli interventi agevolativi che prevedano l'installazione di generatori di calore a condensazione sono agevolati per le annualità successive alla prima a condizione che siano effettuate le manutenzioni secondo la norma tecnica di riferimento per ciascun impianto o, se più restrittive, delle istruzioni per la manutenzione fornite dal fabbricante e che tale attività sia documentata a cura dell'utente.

L'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)* è incentivata esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, ad almeno uno degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* o *b)*. Tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell'edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui alla Tabella 1. Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili installati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501. La prestazione è valutata attraverso l'impiego delle norme della serie UNI EN 13363. Sono ammessi agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI EN 15232, basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.

Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero», si rappresenta che, al fine del rilascio dell'incentivo di cui alla Tabella 5, l'attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi, deve riportare la classificazione di «edificio a energia quasi zero», ovvero l'edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi a led o a più alta efficienza:

a) le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;

b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:

i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;

ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.

c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente;

d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;

e) i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.

Per interventi relativi all'installazione di sistemi di building automation è consentito l'accesso alle sole tecnologie afferenti almeno alla classe B della Norma EN 15232.

2. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all'art. 4, comma 2

Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto.

2.1 Pompe di calore

Per le pompe di calore, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 3. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 3.

Tabella 3 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [ºC]	Ambiente interno [ºC]	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3
acqua/aria	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1

b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella 4.

Tabella 4 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [ºC]	Ambiente interno [ºC]	GUE
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 (*)	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30(*)	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 (*)	1,56

(*) Δt : pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico: temperatura di uscita di 35°C

La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 3 e 4 sopra riportate:

UNI EN 12309-2: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);

UNI EN 14511 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;

c) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);

d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);

e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alla Tabella 3 e 4 sono ridotti del 5%;

f) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:

i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico, con particolare riferimento alle specifiche tecniche di modulazione dei generatore a biomassa (*cfr.* decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);

ii. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici); in caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;

iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

2.2 Generatori di calore alimentati da biomassa

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto.

Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da *a)* a *e)* installati in sostituzione di generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti.

Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto ad installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed accessibili ai controlli. L'incentivo è calcolato, per mezzo dei coefficienti di cui alla tabella 9 dell'Allegato II, ed erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE. L'incentivo annualmente riconosciuto non può comunque superare quello previsto dall'Allegato II, paragrafo 2.2, per impianti equivalenti in assenza della misurazione suddetta.

Per la sostituzione di più generatori di calore presenti presso uno o più edifici e/o case isolate con un impianto di generazione centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kW_t, la richiesta di concessione dell'incentivo potrà essere presentata al raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse utenze. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile, o a gasolio. I generatori a biomassa installati presso la centrale termica devono avere i requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5.

Per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa agli incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l'applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell'art. 3-*quinquies* del d.lgs. n. 152/2006.

Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

È richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni.

Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:

i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico, con particolare riferimento alle specifiche tecniche di modulazione dei generatore a biomassa (*cfr.* decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);

ii. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici); in caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;

iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;

iv. dei termocamini e delle stufe a pellet.

Ai fini dell'accesso agli incentivi è richiesto il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da *a)* a *e)* oppure, ove esistenti, i più restrittivi vincoli e limiti fissati da norme regionali.

In aggiunta al rispetto di tutti i sopra indicati requisiti, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di attuazione dell'art. 290, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, l'accesso agli incentivi per gli interventi relativi a generatori di calore oggetto di tale decreto, è altresì subordinato all'avvenuta certificazione del generatore ai sensi di quanto ivi previsto.

a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t:

i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;

ii. rendimento termico utile non inferiore a 87%+ $\log(P_n)$ dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio;

iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;

iv. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:

per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;

per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm^3/kW_t;

per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista.

v. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera *d)* alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet.

vi. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.

b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t:

i. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;

ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 15, come verificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato;

iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera *d)* alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;

iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili;

v. per le caldaie automatiche prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

c) Per le stufe ed i termocamini a pellet:

i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;

ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;

iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;

iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera *d)* alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.

d) Per i termocamini a legna:

i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufe a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;

ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;

iii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;

iv. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;

v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.

e) Per le stufe a legna:

i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;

ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;

iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;

iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.

2.3 Solare termico e solar cooling

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto.

Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:

a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;

b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto *a)* relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;

c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:

nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh_t/m^2 anno, con riferimento alla località Würzburg;

nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh_t/m^2 anno, con riferimento alla località Würzburg;

nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh_t/m^2 anno, con riferimento alla località Atene;

d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura A_a, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:

maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;

e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni. In caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. L'asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;

f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

g) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;

h) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione di cui al punto *a)* è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;

i) nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria, l'installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione:

i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (*cfr.* decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);

ii. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici); in caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;

iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;

j) per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kW_f) è maggiore di 2; in ogni caso, tale rapporto non potrà superare il valore di 2,75;

k) per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m^2 ogni 1.000 m^3/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m^3/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.

Il requisito di cui alla lettera *i)* non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.

2.4 Scaldacqua a pompa di calore

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesto un COP $\geq$ 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione.

2.5 Sistemi ibridi a pompa di calore

Per i sistemi ibridi a pompa di calore il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5.

La pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui alle lettere da *a)* a *e)* del paragrafo 2.1 del presente Allegato I.

La caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla Tabella 2 del presente Allegato I.

Devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti come indicato alla lettera *f)* del paragrafo 2.1 del presente Allegato I.

3. Criteri di ammissibilità per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica

Le diagnosi energetiche sono conformi alle norme tecniche UNI CEI EN 16247.

Gli attestati di prestazione energetica sono conformi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, nonché ai decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle disposizioni regionali, ove presenti.

Allegato II

Metodologia di calcolo degli incentivi

1. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 1

1.1 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

S_{int}	è la superficie oggetto dell'intervento, in metri quadrati;
C	è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in Tabella 5;
$\%_{spesa}$	è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 5;
I_{tot}	è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
I_{max}	è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

1.2 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{nint}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

P_{nint}	è la somma delle potenze termiche nominali del focolare dei generatori di calore installati, in kW_t;
C	è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica al focolare installata in kW_t. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati in Tabella 5;
$\%_{spesa}$	è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 5;
I_{tot}	è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
I_{max}	è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

1.3 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{ed}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

S_{ed} è la superficie utile calpestabile dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in Tabella 5;

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 5;

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Tabella 5 - Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile ($\%_{spesa}$)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo (I_{max}) [€]
Articolo 4, comma 1, lettera a)	*i.* Strutture opache orizzontali: isolamento coperture			(*i*+*ii*+*iii*) ≤ 400.000
	Esterno	40 (*) (**)	200 €/m^2	
	Interno	40 (*) (**)	100 €/m^2	
	Copertura ventilata	40 (*) (**)	250 €/m^2	
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
	Esterno	40 (*) (**)	120 €/m^2	
	Interno	40 (*) (**)	100 €/m^2	
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
	Esterno	40 (*) (**)	100 €/m^2	
	Interno	40 (*) (**)	80 €/m^2	
	Parete ventilata	40 (*) (**)	150 €/m^2	
Articolo 4, comma 1, lettera b)	*i.* Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	40 (**)	350 €/m^2 per le zone climatiche A, B e C	75.000
			450 €/m^2 per le zone climatiche D, E e F	100.000
Articolo 4, comma 1, lettera c)	*i.* Installazione di generatore di calore a condensazione con $P_{n\ int}$ <= 35 kWt	40 (**)	160 €/kW$_t$	3.000

	ii. Installazione di generatore di calore a condensazione con $P_{n\ int} > 35$ kWt	40 (**)	130 €/kWt	40.000
Articolo 4, comma 1, lettera d)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili	40	150 €/m^2	30.000
	Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40	30 €/m^2	5.000
Articolo 4, comma 1, lettera e)	*i.* Trasformazione degli edifici esistenti in *"edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica A, B, C*	65	500 €/m^2	1.500.000
	i. Trasformazione degli edifici esistenti in *"edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica D, E, F*	65	575 €/m^2	1.750.000
Articolo 4, comma 1, lettera f)	*i.* Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade ad alta efficienza	40	15 €/m^2	30.000
	ii. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade a led	40	35 €/m^2	70.000
Articolo 4, comma 1, lettera g)	Installazione di tecnologie di *building automation*	40	25 €/m^2	50.000

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.
(**) Per interventi che prevedano, oltre ad un intervento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), anche un intervento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), o articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) o e), la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.

2. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all'articolo 4, comma 2

2.1.a Pompe di calore elettriche

Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), del presente decreto con pompe di calore elettriche, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = E_i \cdot C_i$$

dove

$I_{a\ tot}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh$_t$, definito in Tabella 7 e distinto per tecnologia installata;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot \left[1 - \frac{1}{COP}\right]$$

dove:

COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella Tabella 3.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_n \cdot Q_{uf}$$

P_n è la potenza termica nominale della pompa di calore installata;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 6.

2.1.b Pompe di calore a gas

Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), del presente decreto con le pompe di calore a gas, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = E_i \cdot C_i$$

dove

$I_{a\,tot}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell'energia termica incentivata e dell'energia primaria risparmiata, espresso in €/kWh_t, definito in Tabella 8 e distinto per tecnologia installata;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot \left[1 - \frac{1}{\left(\frac{GUE}{0,46}\right)}\right]$$

dove:

GUE è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella Tabella 4.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_n \cdot Q_{uf}$$

P_n è la potenza termica nominale della pompa di calore installata;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 6.

Tabella 6 – Coefficiente di utilizzo per le pompe di calore

Zona climatica	Q_{uf}
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 7 – Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da pompe di calore elettriche.

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	COP minimo	Denominazione commerciale	Potenza termica utile Pn	Coefficiente Ci
aria/aria	3,9	split/multisplit	≤ 35 kW$_t$	0,060
			> 35 kW$_t$	0,045
		VRF/VRV	≤ 35 kW$_t$	0,120
			> 35 kW$_t$	0,045
aria/acqua	4,1	aria/acqua	≤ 35 kW$_t$	0,110
	3,8		> 35 kW$_t$	0,045
salamoia/aria	4,3	Geotermiche suolo/aria a circuito chiuso e sviluppo verticale	≤ 35 kW$_t$	0,200
			35 kW$_t$ > Pn ≤ 1 MW$_t$	0,075
			> 1 MW$_t$	0,050
		Geotermiche suolo/aria a circuito chiuso e sviluppo orizzontale	≤ 35 kW$_t$	0,175
			> 35 kW$_t$	0,055
		Geotermiche suolo/aria con scambio a circuito aperto	≤ 35 kW$_t$	0,160
			35 kW$_t$ > Pn ≤ 1 MW$_t$	0,055
			> 1 MW$_t$	0,045
salamoia/ acqua	4,3	Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso e sviluppo verticale	≤ 35 kW$_t$	0,200
			35 kW$_t$ > Pn ≤ 1 MW$_t$	0,075
			> 1 MW$_t$	0,050
		Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso e sviluppo orizzontale	≤ 35 kW$_t$	0,175
			> 35 kW$_t$	0,055
		Geotermiche suolo/acqua con scambio a circuito aperto	≤ 35 kW$_t$	0,160
			35 kW$_t$ > Pn ≤ 1 MW$_t$	0,055
			> 1 MW$_t$	0,045
acqua/aria	4,7	PdC ad acqua di falda/aria	≤ 35 kW$_t$	0,160
			> 35 kW$_t$	0,055
acqua/acqua	5,1	PdC ad acqua di falda/acqua	≤ 35 kW$_t$	0,160
			> 35 kW$_t$	0,055

Tabella 8 – Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da pompe di calore a gas.

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	GUE minimo	Denominazione commerciale	Potenza termica utile Pn	Coefficiente Ci
aria/aria	1,46	split/multisplit	$\leq$ 35 kW_t	0,080
			> 35 kW_t	0,055
		VRF/VRV	$\leq$ 35 kW_t	0,150
			> 35 kW_t	0,045
aria/acqua	1,38	aria/acqua	$\leq$ 35 kW_t	0,150
			> 35 kW_t	0,045
salamoia/aria	1,59	Geotermiche suolo/aria a circuito chiuso e sviluppo verticale	$\leq$ 35 kW_t	0,200
			35 kW_t > Pn $\leq$ 1 MW_t	0,075
			> 1 MW_t	0,050
		Geotermiche suolo/aria a circuito chiuso e sviluppo orizzontale	$\leq$ 35 kW_t	0,175
			> 35 kW_t	0,055
		Geotermiche suolo/aria con scambio a circuito aperto	$\leq$ 35 kW_t	0,160
			35 kW_t > Pn $\leq$ 1 MW_t	0,055
			> 1 MW_t	0,045
salamoia/ acqua	1,47	Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso e sviluppo verticale	$\leq$ 35 kW_t	0,200
			35 kW_t > Pn $\leq$ 1 MW_t	0,075
			> 1 MW_t	0,050
		Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso e sviluppo orizzontale	$\leq$ 35 kW_t	0,175
			> 35 kW_t	0,055
		Geotermiche suolo/acqua con scambio a circuito aperto	$\leq$ 35 kW_t	0,160
			35 kW_t > Pn $\leq$ 1 MW_t	0,055
			> 1 MW_t	0,045
acqua/aria	1,6	PdC ad acqua di falda/aria	$\leq$ 35 kW_t	0,160
			> 35 kW_t	0,055
acqua/acqua	1,56	PdC ad acqua di falda/aria/acqua	$\leq$ 35 kW_t	0,160
			> 35 kW_t	0,055

2.2 Generatori di calore alimentati da biomassa

Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

a) Caldaie a biomassa:

$$I_{a\,tot} = P_n \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_e$$

dove

$I_{a\,tot}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito in Tabella 9 distinto per tecnologia installata;

P_n è la potenza termica nominale dell'impianto;

h_r sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in Tabella 10;

C_e è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella Tabella 11 per le caldaie a legna e nella Tabella 12 per le caldaie a pellet.

b) Stufe a pellet, stufe a legna e termocamini:

$$I_{a\,tot} = 3{,}35 \cdot \ln(P_n) \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_e$$

dove

$I_{a\,tot}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh$_t$, definito in Tabella 9, distinto per tecnologia installata;

P_n è la potenza termica nominale dell'impianto;

h_r sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in Tabella 10;

C_e è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella Tabella 13 per i termocamini e le stufe a legna e nella Tabella 14 per le stufe a pellet.

Tabella 9 – Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti a biomassa.

Tipologia di intervento	C_i per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW$_t$ (€/kWh$_t$)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kW$_t$ e inferiore o uguale a 500 kW$_t$ (€/kWh$_t$)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kW$_t$ (€/kWh$_t$)
Caldaie a biomassa	0,045	0,020	0,018
Termocamini e stufe a legna	0,040	-	-
Termocamini e stufe a pellet	0,040	-	-

Tabella 10 – Ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza

Zona climatica	h_r
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 11 – Coefficiente moltiplicativo Ce applicabile alle caldaie a legna (escluso pellet) in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Caldaie a legna (escluso il pellet)	
Particolato primario (*) (mg/Nm3 rif. al 13% O2)	C_e
20< Emissioni ≤ 30	1
15< Emissioni ≤ 20	1,2
Emissioni ≤ 15	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle Tabelle 15 e 16

Tabella 12 – Coefficiente moltiplicativo Ce applicabile alle caldaie a pellet in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Caldaie a pellet	
Particolato primario (*) (mg/Nm3 rif. al 13% O2)	C_e
15< Emissioni ≤ 20	1
10< Emissioni ≤ 15	1,2
Emissioni ≤ 10	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle Tabelle 15 e 16

Tabella 13 – Coefficiente moltiplicativo Ce applicabile a termocamini e stufe a legna in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Stufe e termocamini a legna	
Particolato primario (*) (mg/Nm3 rif. al 13% O2)	C_e
30< Emissioni ≤ 40	1
25< Emissioni ≤ 30	1,2
Emissioni ≤ 25	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle Tabelle 15 e 16

Tabella 14 – Coefficiente moltiplicativo Ce applicabile a stufe e termocamini a pellet in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Stufe e termocamini a pellet	
Particolato primario (*) (mg/Nm3 rif. al 13% O2)	C_e
20 < Emissioni ≤ 30	1
15 < Emissioni ≤ 20	1,2
Emissioni ≤ 15	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle Tabelle 15 e 16

Tabella 15 – Emissioni in atmosfera per gli impianti a biomassa misurate utilizzando le metodiche indicate nella Tabella 16.

	Particolato primario (mg/Nm^3 rif. 13% O_2)	CO (g/Nm^3 rif. 13% O_2)
Caldaia a biomassa solida (escluso il pellet)	30	0,36
Caldaia a pellet	20	0,25
Stufe e termocamini a legna	40	1,50
Stufe e termocamini a pellet	30	0,36

I valori di emissione di cui alle tabelle da 11 a 15, potranno essere aggiornati in occasione delle revisioni periodiche del decreto.

Tabella 16 – Metodi di misura per la determinazione delle emissioni in atmosfera.

	Particolato primario	CO
Stufa e termocamino	UNI CEN/TS 15883 (*)	Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore
Stufa e termo camino (a pellet)	UNI CEN/TS 15883(*)	Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore
Caldaia a biomassa $P_n \leq 500$ kW_t	UNI EN 303-5	UNI EN 303-5
Caldaia a biomassa $P_n \geq 500$ kW_t	UNI EN 13284-1	UNI EN 15058

(*) I metodi indicati nella CEN/TS 15883 sono applicati sino alla pubblicazione di una norma UNI che disciplini la medesima materia.

2.3 Solare termico e *solar cooling*

Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a\,tot} = C_i \cdot Q_u \cdot S_l$$

dove:

$I_{a\,tot}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta, espresso in €/kWh_t, definito in Tabella 17;

S_l è la superficie solare lorda dell'impianto espressa in m² ed ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

Q_u è l'energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWh_t/m², e calcolata come segue:

a) per impianti solari termici realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati

$$Q_u = \frac{Q_{col}}{A_G}$$

b) per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Q_u = \frac{Q_L}{3.6 \cdot A_G}$$

c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Q_u = \frac{Q_{sol}}{A_G}$$

dove:

A_G è l'area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente, nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.

Q_{col} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella Tabella 18.

Q_L è l'energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell'attestazione di conformità (*test report*) rilasciata da laboratorio accreditato. Poiché il suddetto *test report* riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente ad un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.

Q_{sol} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportato nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell'attestazione di conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella Tabella 18.

Tabella 17 – Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti solari termici

Tipologia di intervento	**C_i incentivo annuo in €/kWh$_t$ in funzione della superficie S_l del campo solare espressa in m²**				
	$S_l \leq 12$	**$12 < S_l \leq 50$**	**$50 < S_l \leq 200$**	**$200 < S_l \leq 500$**	**$S_l \geq 500$**
Impianti solari termici per produzione di a.c.s.	0,35	0,32	0,10	0,09	0,08
Impianti solari termici per la produzione di a.c.s e riscaldamento ambiente anche per la produzione di calore di processo a bassa temperatura o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,36	0,33	0,11	0,10	0,09
Impianti solari termici con sistema di *solar cooling*	0,43	0,39	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici a concentrazione anche per la produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,38	0,35	0,12	0,11	0,10
Impianti solari termici a concentrazione con sistema di *solar cooling*	0,43	0,40	0,15	0,13	0,12

Tabella 18 – Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto

Applicazione a cui è destinato il calore prodotto	**T_m - Temperatura media di funzionamento**
Produzione di acqua calda sanitaria	50 °C
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente	
Produzione di calore di processo a bassa temperatura	75 °C
Solar cooling a bassa temperatura	
Produzione di calore di processo a media temperatura	150 °C
Solar cooling a media temperatura	

2.4 Scaldacqua a pompa di calore

Per gli scaldacqua a pompa di calore l'incentivo è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto. L'incentivo massimo erogabile è pari a € 400 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri ed è pari a € 700 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri.

2.5 Sistemi ibridi a pompa di calore

Per i sistemi ibridi a pompa di calore, l'incentivo è calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema, secondo la seguente formula:

$$I_{a\,tot} = k \cdot E_i \cdot C_i$$

dove

$I_{a\,tot}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh$_t$, definito in Tabella 7 o Tabella 8 e distinto per tecnologia installata;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot \left[1 - \frac{1}{COP}\right]$$

dove:

COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella Tabella 3. Nel caso di pompe di calore a gas sia posto pari a (GUE/0,46) dove il GUE è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella Tabella 4;

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh$_t$ ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_n \cdot Q_{uf}$$

P_n è la potenza termica nominale della pompa di calore installata;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 6.

k è un coefficiente che considera l'effettivo utilizzo della pompa di calore nel sistema ibrido e l'efficienza del sistema ibrido nel suo complesso; è stabilito pari a 1,2.

3. Metodologia di calcolo per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del presente decreto, i costi unitari massimi ammissibili e il valore massimo erogabile per l'esecuzione di diagnosi energetiche e certificazioni energetiche sono ricavabili dalla Tabella 19:

Tabella 19 – Costi unitari massimi ammissibili e valore massimo erogabile per diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica.

Destinazione d'uso	Superficie utile dell'immobile (m^2)	Costo unitario massimo (€/m^2)	Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Fino a 1600 compresi	1,50	5.000,00
	Oltre 1600	1,00	
Edifici della classe E3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura).	-	3,50	18.000,00
Tutti gli altri edifici.	Fino a 2500 compresi	2,50	13.000,00
	Oltre 2500	2,00	

16A01548

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Misoone (misoprostolo)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 238/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società EXELGYN è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MISOONE;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni dal codice A.I.C. n. 041926015 al codice A.I.C. n. 041926080;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 gennaio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MISOONE (misoprostolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«400 microgrammi compresse» 1 compressa in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 041926015 (in base 10) 17ZHCZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«400 microgrammi compresse» 16 compresse in blister PVC/PCTFE/AL monodose - A.I.C. n. 041926027 (in base 10) 17ZHDC (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«400 microgrammi compresse» 40 compresse in blister PVC/PCTFE/AL monodose - A.I.C. n. 041926039 (in base 10) 17ZHDR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C«400 microgrammi compresse» 1 compressa in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041926041 (in base 10) 17ZHDT (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«400 microgrammi compresse» 16 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL monodose - A.I.C. n. 041926054 (in base 10) 17ZHF6 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«400 microgrammi compresse» 40 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL monodose - A.I.C. n. 041926066 (in base 10) 17ZHFL (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C«400 microgrammi compresse» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL monodose - A.I.C. n. 041926078 (in base 10) 17ZHFY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«400 microgrammi compresse» 4 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL monodose - A.I.C. n. 041926080 (in base 10) 17ZHG0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MISOONE (misoprostolo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A01597

DETERMINA 15 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Folicom», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 244/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Medic Italia S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Folicom;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 042972012 e A.I.C. n. 042972024;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 20 aprile 2015;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FOLICOM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042972012 (in base 10) 18ZDVD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 1,44.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 2,70.

Confezione: «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042972024 (in base 10) 18ZDVS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,67.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 7,70.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FOLICOM è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A01598

DETERMINA 15 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Akynzeo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 245/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Helsinn Birex Pharmaceuticals LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale AKYNZEO;

Vista la determinazione n. 977/2015 del 17 luglio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Helsinn Birex Pharmaceuticals LTD ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 044201010/E.

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12 novembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AKYNZEO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezione: 300 MG/0,50 MG - Capsula rigida - Uso orale - Blister (Alluminio/alluminio) - 1 capsula A.I.C. n. 044201010/E (in base 10) 1B4X1L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 100,23.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 165,42.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AKYNZEO è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A01599

DETERMINA 15 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Atropina Solfato Aguettant», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 247/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Laboratoire Aguettant è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ATROPINA SOLFATO AGUETTANT;

Vista la domanda con la quale la ditta Laboratoire Aguettant ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 043917018 a 043917057;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 gennaio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATROPINA SOLFATO AGUETTANT nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa;

A.I.C. n. 043917018 (in base 10) 19W7QU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 5 siringhe;

A.I.C. n. 043917020 (in base 10) 19W7QW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe;

A.I.C. n. 043917032 (in base 10) 19W7R8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 12 siringhe;

A.I.C. n. 043917044 (in base 10) 19W7RN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 20 siringhe;

A.I.C. n. 043917057 (in base 10) 19W7S1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ATROPINA SOLFATO AGUETTANT è la seguente:

per le confezioni da 1 e 5 siringhe:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: anestesia, rianimazione, medicina interna, cardiologia, odontoiatria (RRL);

per le confezioni da 10, 12 e 20 siringhe:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A01600

DETERMINA 15 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Matever», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 248/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pharmathen S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MATEVER;

Vista la domanda con la quale la ditta Pharmathen S.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 041466160/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 ottobre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MATEVER nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 30 compresse;

A.I.C. n. 041466160/E (in base 10) 17KG9J (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 21,09;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 34,80.

Validità: del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MATEVER è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A01601

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Accord».

Estratto determina n. 243/2016 del 15 febbraio 2016

Medicinale: PANTOPRAZOLO ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito.

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043048014 (in base 10) 191R2G (in base 32).

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043048026 (in base 10) 191R2U (in base 32).

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043048038 (in base 10) 191R36 (in base 32).

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043048040 (in base 10) 191R38 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Composizione:

ogni flaconcino contiene:

Principio attivo: 40 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato);

Eccipienti: Sodio idrossido (per l'aggiustamento del *pH)*.

Rilascio dei lotti: Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex - Ha1 4HF Regno Unito.

Controllo dei lotti:

Astron Research Limited Sage house 319, Pinner Road North Harrow Middlesex - HA1 4HF Regno Unito;

Pharmavalid Limited. 1136 Budapest, Tatra u. 27/b Ungheria.

Rilascio e controllo dei lotti: Wessling Hungary Kft Fòti ùt 56., Budapest 1047 Ungheria.

Produzione e confezionamento: Intas Pharmaceuticals Limited Plot n. 457, 458, Sarkhej Bavia Highway Matoda Tal. Sanand Ahmedabad Gujarat - 382210 India.

Confezionamento secondario:

Accord Healthcare Limited Unit C & D Homefield Business Park Homefield Road Haverhill CB9 8QP Regno Unito;

Ferlito Logistics S.r.l. Strada Vicinale Fratta (Loc. Paduni) - Anagni (FR) - Italy 03012 Italy;

Laboratori Fundacio DAU. C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 Barcelona Spain;

Prodlekpol Sp. Z.o.o. 14, Matuszewska, 03-876 Warsaw, Poland.

Produzione del principio attivo: Natco Pharma Limited Chemical Division Mekaguda Village Kothur Mandal Mahaboob Nagar District Andhra Pradesh India.

Indicazioni terapeutiche:

Pantoprazolo Accord è indicato per:

Esofagite da reflusso;

Ulcera gastrica e duodenale;

Sindrome di Zollinger-Ellison e altri stati patologici caratterizzati da ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043048014 (in base 10) 191R2G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,98.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,92.

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043048026 (in base 10) 191R2U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 28,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 46,74.

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043048038 (in base 10) 191R36 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 53,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 88,50.

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043048040 (in base 10) 191R38 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 134,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 221,40.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTOPRAZOLO ACCORD è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01578

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rilovans».

Estratto determina n. 242/2016 del 15 febbraio 2016

Medicinale: RILOVANS.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l. Via del Mare, 36 - 00071 Pomezia (RM).

Confezione: «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039520022 (in base 10) 15Q1SQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 35 mg di acido risedronico sale sodico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039520022 (in base 10) 15Q1SQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 79.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,22.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 30,42.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RILOVANS è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01579

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactan Stravencon».

Estratto determina n. 246/2016 del 15 febbraio 2016

Medicinale: PIPERACILLINA E TAZOBACTAN STRAVENCON

Titolare AIC:

Stravencon Limited

Landmark House

17 Hanover Square

London W1S 1HU

Regno Unito

Confezione: "4 g/0,5 polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 50 ml - AIC n. 043492014 (in base 10) 19H8PG (in base 32)

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo: piperacillina (come sale sodico) equivalente a 4 g e tazobactam (come sale sodico) equivalente a 0,5 g.

Eccipienti: non presenti.

Produzione del principio attivo:

Piperacillina e tazobactam

Qilu Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd. Address: No.

849 Dongjia Town, Licheng District,

250105 Jinan, Shandong Province, Cina

Piperacillina

Qilu Pharmaceutical Co., Ltd. No. 243 Gong Ye Bei Road, Jinan, Shandong Province, Cina

Rilascio lotti

IPG Pharma Ltd.,

Atrium Court, The Ring, Bracknell, Berkshire, RG12 1BW,

Regno Unito

Controllo lotti

Select Pharma Laboratories Ltd., 55 Stirling Enterprise Park, Stirling, FK7 7RP, Regno Unito

Select Bio Laboratories Limited, Biocity Scotland, Bo'ness Road, Motherwell, Lanarkshire, ML1 5UH, Regno Unito

Indicazioni terapeutiche

Piperacillina e Tazobactam Stravencon è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini sopra i 2 anni (vedere paragrafi 4.2 e 5.1):

Adulti e adolescenti

Polmonite grave, inclusa polmonite nosocomiale e associata a ventilazione

Infezioni complicate del tratto urinario (inclusa pielonefrite)

Infezioni intra-addominali complicate

Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (incluse infezioni del piede diabetico)

Trattamento di pazienti con batteriemia che si verifica in associazione, o in sospetta associazione, ad una delle infezioni sopra elencate.

Piperacillina e Tazobactam Stravencon può essere usato nel trattamento di pazienti neutropenici con febbre avente sospetta origine da infezioni batteriche.

Bambini da 2 a 12 anni

Infezioni intra-addominali complicate

Piperacillina e Tazobactam Stravencon può essere usato nel trattamento di bambini neutropenici con febbre avente sospetta origine da infezioni batteriche.

L'uso appropriato di agenti antibatterici deve essere conforme alla linea guida ufficiale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Piperacillina e Tazobactam Stravencon è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01602

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ENNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Con determinazione dirigenziale n. 4 del 10 febbraio 2016, esecutiva, è stato annullato il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi:

N. Marchio	Impresa assegnataria	Sede
4EN	TORCETTA GIUSEPPE	AGIRA (EN)

16A01617

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 81 del 5 febbraio 2016, agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questi riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Ditta	Sede
313 VR	Desyou di Stevanella Emanuela	Via Belfiore 98 - Verona

16A01609

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Nicola e Clemente, in Lama dei Peligni.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 febbraio 2016, la Parrocchia di Santi Nicola e Clemente, con sede in Lama dei Peligni (CH), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia di Gesù Bambino, con sede in Lama dei Peligni (CH).

16A01570

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita «I Pastori della Bruna», in Matera.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 febbraio 2016, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita «I Pastori della Bruna», con sede in Matera.

16A01571

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «Unistrain PRRS, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per suini» (aggiunta di nuove confezioni e grouping di variazioni per medicinale già autorizzato).

Decreto n. 14 del 22 gennaio 2016

Procedure decentrate n. IE/V/0287/001/II/003, IE/V/0287/001/II/005, IE/V/0287/001/DX/003, IE/V/0287/001/II/002.

Medicinale veterinario UNISTRAIN PRRS, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A. Avda la Selva, 135 17170 Amer (Girona) - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Laboratorios Hipra, S.A. Avda la Selva, 135 17170 Amer (Girona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola con 1 flacone con 10 dosi di liofilizzato e 1 flacone in vetro con 20 ml di solvente (A.I.C. n. 104476015);

Scatola con 1 flacone con 25 dosi di liofilizzati e 1 flacone in vetro con 50 ml di solvente (A.I.C. n. 104476027);

Scatola con 1 flacone con 50 dosi di liofilizzato e 1 flacone in vetro con 100 ml di solvente (A.I.C. n. 104476039);

Scatola con 1 flacone con 100 dosi di liofilizzato e 1 flacone in vetro con 200 ml di solvente (A.I.C. n. 104476167);

Scatola con 1 flacone con 125 dosi di liofilizzato e 1 flacone in vetro con 250 ml di solvente (A.I.C. n. 104476179);

Scatola con 10 flaconi con 100 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in vetro con 200 ml di solvente (A.I.C. n. 104476181);

Scatola con 10 flaconi con 125 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in vetro con 250 ml di solvente (A.I.C. n. 104476193);

Scatola con 1 flacone con 50 dosi di liofilizzato e 1 flacone in vetro con 10 ml di solvente (A.I.C. n. 104476104);

Scatola con 1 flacone con 100 dosi di liofilizzato e 1 flacone in vetro con 20 ml di solvente (A.I.C. n. 104476128);

Scatola con 1 flacone con 125 dosi di liofilizzati e 1 flacone in vetro con 25 ml di solvente (A.I.C. n. 104476142);

Scatola con 10 flaconi con 50 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in vetro con 10 ml di solvente (A.I.C. n. 104476116);

Scatola con 10 flaconi con 100 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in vetro con 20 ml di solvente (A.I.C. n. 104476130);

Scatola con 10 flaconi con 125 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in vetro con 25 ml di solvente (A.I.C. n. 104476155);

Scatola con 1 flacone con 10 dosi di liofilizzato e 1 flacone in PET con 20 ml di solvente (A.I.C. n. 104476205);

Scatola con 1 flacone con 25 dosi di liofililizzato e 1 flacone in PET con 50 ml di solvente (A.I.C. n. 104476217);

Scatola con 1 flacone con 50 dosi di liofilizzato e 1 flacone in PET con 100 ml di solvente (A.I.C. n. 104476229);

Scatola con 1 flacone con 100 dosi di liofilizzato e 1 flacone in PET con 200 ml di solvente (A.I.C. n. 104476231);

Scatola con 1 flacone con 125 dosi di liofilizzato e 1 flacone in PET con 250 ml di solvente (A.I.C. n. 104476243);

Scatola con 10 flaconi con 10 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in PET con 20 ml di solvente (A.I.C. n. 104476256);

Scatola con 10 flaconi con 25 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in PET con 50 ml di solvente (A.I.C. n. 104476268);

Scatola con 10 flaconi con 50 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in PET con 100 ml di solvente (A.I.C. n. 104476270);

Scatola con 10 flaconi con 100 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in PET con 200 ml di solvente (A.I.C. n. 104476282);

Scatola con 10 flaconi con 125 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in PET con 250 ml di solvente (A.I.C. n. 104476294);

Scatola con 1 flacone con 50 dosi di liofilizzato e 1 flacone in PET con 10 ml di solvente (A.I.C. n. 104476306);

Scatola con 1 flacone con 100 dosi di liofilizzato e 1 flacone in PET con 20 ml di solvente (A.I.C. n. 104476318);

Scatola con 1 flacone con 125 dosi di liofilizzato e 1 flacone in PET con 25 ml di solvente (A.I.C. n. 104476320);

Scatola con 10 flaconi con 50 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in PET con 10 ml di solvente (A.I.C. n. 104476322);

Scatola con 10 flaconi con 100 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in PET con 20 ml di solvente (A.I.C. n. 104476344);

Scatola con 10 flaconi con 125 dosi di liofilizzato e scatola con 10 flaconi in PET con 25 ml di solvente (A.I.C. n. 104476357);

Scatola con 10 flaconi con 10 dosi di liofilizzato (A.I.C. n. 104476041);

Scatola con 10 flaconi in vetro con 20 ml di solvente (A.I.C. n. 104476054);

Scatola con 10 flaconi con 25 dosi di liofilizzato (A.I.C. n. 104476066);

Scatola con 10 flaconi con 50 dosi di liofilizzato (A.I.C. n. 104476078);

Scatola con 10 flaconi in vetro con 50 ml di solvente (A.I.C. n. 104476080);

Scatola con 10 flaconi in vetro con 100 ml di solvente (A.I.C. n. 104476092).

Composizione:

Ogni dose contiene:

Liofilizzato:

Principio attivo:

Virus della sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRSV, Porcine reproductive and respiratory virus) vivo e attenuato, ceppo VP-046 BIS...............103.5 – 105.5 DICC50* (* dose infettante la coltura cellulare).

Solvente:

Soluzione tampone fosfato.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini.

Indicazioni terapeutiche:

Scrofe da riproduzione: immunizzazione attiva di femmine da riproduzione in allevamenti affetti dal virus europeo della PRRS, al fine di ridurre i disturbi riproduttivi, l'incidenza e la durata della viremia, la trasmissione transplacentare del virus, la carica virale nei tessuti e i segni clinici associati all'infezione da ceppi del virus della PRRS. In condizioni di laboratorio, la vaccinazione di femmine ha ridotto l'impatto negativo dell'infezione da virus della PRRS sulla performance dei suinetti (mortalità e aumento ponderale) nei primi 28 giorni di vita. La risposta immune ha inizio 30 giorni dopo la vaccinazione e la durata dell'immunità è di 16 settimane, dimostrata per mezzo di una contaminazione sperimentale.

Suini a partire da 4 settimane di età: per l'immunizzazione attiva di suini di allevamento affetti da virus PRRS europeo, onde ridurre i segni clinici associati all'infezione virale da PRRS, l'incidenza e la durata della viremia e la durata dell'eliminazione del virus da animali infetti. In condizioni di laboratorio, è stato dimostrato che la vaccinazione riduce la carica virale nei tessuti polmonari. In condizioni di campo, dove si è verificata un'infezione da PRRSV durante il periodo dell'ingrasso, è stata dimostrata una riduzione della mortalità e degli effetti negativi dell'infezione sull'aumento del peso giornaliero. La risposta immune ha inizio 4 settimane dopo la vaccinazione e la durata dell'immunità è di 24 settimane.

Validità:

Periodo di validità del liofilizzato come confezionato per la vendita: 2 anni;

Periodo di validità del solvente confezionato per la vendita in flaconi di vetro: 5 anni;

Periodo di validità del solvente confezionato per la vendita in flaconi in PET: 3 anni;

Periodo di validità dopo la ricostituzione con il solvente: utilizzare entro 4 ore;

Periodo di validità dopo aver effettuato la miscela con ERYSENG PARVO: 2 ore.

Tempi di attesa:

Zero giorni.

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Efficacia immediata.

16A01504

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 25 novembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0001465/MA004.A007/FAR-L-97 del 4 febbraio 2016, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 25 novembre 2015, con la quale è stato stabilito in € 32,50 l'ammontare del contributo per la sezione assistenza dovuto dagli iscritti per l'anno 2016.

16A01573

Approvazione della delibera n. 204/15/DIST adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 10 settembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0000440/MA004.A007/COM-L-140 del 14 gennaio 2016, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 204/15/DIST, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 10 settembre 2015, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi, con decorrenza 1° gennaio 2016, in applicazione dell'indice generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, e dell'art. 20-*bis* del regolamento di disciplina del regime previdenziale.

16A01574

Approvazione della delibera n. 5/15/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 22 aprile 2015.

Con ministeriale n. 36/0000935/MA004.A007/COM-L-137 del 25 gennaio 2016, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/15/AdD, adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 22 aprile 2015, concernente la modifica dell'art. 21 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, in materia di riscatto delle annualità contributive del corso legale di laurea, del servizio militare e del periodo di tirocinio professionale.

16A01613

Approvazione della delibera n. 6/15/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 22 aprile 2015.

Con ministeriale n. 36/0000936/MA004.A007/COM-L-138 del 25 gennaio 2016, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6/15/AdD, adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 22 aprile 2015, concernente modifiche all'art. 10 e relativo Disciplinare G del nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e mutua solidarietà.

16A01614

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Jul*ius* Baer Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 17 febbraio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 24 marzo 2003, modificato in data 7 gennaio 2004, alla Società "Jul*ius* Baer Fiduciaria S.R.L.", con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 01667980682, deve intendersi riferita alla "Jul*ius* Baer Fiduciaria S.P.A." a seguito della variazione della forma giuridica da "S.r.l." a "S.p.A.".

16A01610

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2016, al n. 254, il Prefetto dott. Vittorio Piscitelli è confermato, per un anno a decorrere dal 30 dicembre 2015, Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse ai sensi dell'articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

16A01618

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-051) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00